



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE  
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  
ATTO CAMERA N. 19  
OSSERVAZIONI  
F.IN.CO.**

VR (6) 26/01/23

F.IN.CO Via Brenta, 13 - Roma 00198

Tel. 06 8555203 - Fax.06 8559860 - [finco@fincoweb.org](mailto:finco@fincoweb.org) - [fincoweb@pec.it](http://fincoweb@pec.it) - [www.fincoweb.org](http://www.fincoweb.org) C.F. 96308870581



## Osservazioni FINCO su Schema definitivo di Codice dei Contratti Pubblici (vr 6)

*In attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante*

*"Delega al Governo in materia di contratti pubblici"*

### INDICE

Pg 5	<b><u>Introduzione tematica generale</u></b>
Pg 8	<b><u>Emendamenti Schema di Codice dei Contratti</u></b>
Pg 8	<b>Art. 11</b> ( <i>Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.....</i> )
Pg 10	<b>Art. 44</b> ( <i>Appalto integrato</i> )
Pg 10	<b>Art. 50</b> ( <i>Procedure per l'affidamento</i> )
Pg 11	<b>Art. 51</b> ( <i>Commissione giudicatrice</i> )
Pg 12	<b>Art. 57</b> ( <i>Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica ed ambientale</i> )
Pg 13	<b>Art. 58</b> ( <i>Suddivisione in lotti</i> )
Pg 14	<b>Art. 59</b> ( <i>Accordi quadro</i> )
Pg 15	<b>Art. 68</b> ( <i>Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici</i> )
Pg 17	<b>Art. 93</b> ( <i>Commissione giudicatrice</i> )
Pg 18	<b>Art. 100</b> ( <i>Requisiti di ordine speciale</i> )
Pg 19	<b>Art. 102</b> ( <i>Impegni dell'operatore economico</i> )
Pg 19	<b>Art. 104</b> ( <i>Avvalimento</i> )
Pg 21	<b>Art. 119</b> ( <i>Subappalto</i> )
Pg 27	<b>Art. 193</b> ( <i>Procedura di affidamento- Finanza di Progetto-</i> )

Pg 28	<b>Art. 222</b> (ANAC)
Pg 31	<b><u>Emendamenti Allegati Schema di Codice dei Contratti</u></b>
Pg 31	<b>Allegato I.1</b> ( <i>Definizioni dei soggetti, dei contratti delle procedure e degli strumenti</i> )
Pg 31	<b>Allegato I.1, art. 3</b> ( <i>Definizione delle procedure e degli strumenti</i> )
Pg 32	<b>Allegato II.12</b> ( <i>Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori dei lavori</i> )
Pg 32	<b>Allegato II.12, art. 23</b> ( <i>Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice .....</i> )
Pg 34	<b>Allegato II.12, art. 31</b> ( <i>Società tra concorrenti riuniti e consorziati</i> )
Pg 35	<b>Allegato II.12, Tabella A</b> ( <i>Categorie di opere generali e di opere specializzate</i> )
Pg 38	<b>Allegato II.13</b> ( <i>Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia</i> )
Pg 39	<b>Allegato II.15</b> ( <i>Criteri per la determinazione dei costi e per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche</i> )
Pg 41	<b><u>Emendamenti specifici per il settore dei Beni Culturali</u></b>
Pg 43	<b>Art. 6</b> ( <i>Principio di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli Enti del Terzo settore</i> )
Pg 43	<b>Art 38</b> ( <i>Localizzazione e approvazione del progetto delle opere</i> )
Pg 44	<b>Art. 41</b> ( <i>Livelli e contenuti della progettazione</i> )
Pg 46	<b>Art. 66</b> ( <i>Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria</i> )
Pg 47	<b>Art. 116</b> ( <i>Collaudo e verifica di conformità</i> )
Pg 48	<b>Art 132</b> ( <i>Disciplina comune applicabile ai contratti del settore pubblico</i> )
Pg 49	<b>Art. 134</b> ( <i>Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato</i> )

Pg 50	<b>Art. 226</b> ( <i>Abrogazioni e disposizioni finali</i> )
Pg 52	<b>Allegato I.7</b> ( <i>Contenuti minimi del quadro esigenziale ....e della progettazione.....</i> )
Pg 58	<b>Allegato I.8</b> ( <i>Verifica preventiva dell'interesse archeologico</i> )
Pg 66	<b>Allegato II.18</b> ( <i>Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei BBCC</i> )

FINCO Allegato 1 - Categorie di Qualificazione

FINCO Allegato 2- Requisiti di Qualificazione delle lavorazioni c.d. super-specialistiche SIOS ex DM 248/2016

## INTRODUZIONE TEMATICA GENERALE

**FINCO** è la *Federazione Italiana Industrie Prodotti, Impianti, Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni e le Manutenzioni Edili, Stradali e dei Beni Culturali* che raggruppa 40 Associazioni Nazionali di Categoria in rappresentanza di 17.000 imprese, 140.000 addetti, per un fatturato aggregato di circa 30 Miliardi di euro. Ben più della metà delle imprese rappresentate sono coinvolte direttamente o indirettamente nel sistema degli appalti pubblici ed appartengono alla categoria delle imprese specialistiche e super-specialistiche.

Il settore degli **appalti** produce circa il **13-15 % del PIL nazionale**; la sua incidenza sul settore delle costruzioni e sui suoi Operatori Economici – *sul mercato sono presenti c.a. 40.000 operatori dotati di attestato SOA* - in termini di sviluppo economico, fiscalità e stabilità occupazionale è, quindi, **rilevantissima** e sempre di più lo sarà nei prossimi dieci anni in applicazione del PNRR. Da qui la **necessità di un sistema di regole equilibrate e durature nel tempo, ma anche giuste e rispettose delle peculiarità del nostro tessuto imprenditoriale**.

Tutti gli Operatori Economici avvertono la necessità di una **semplificazione delle procedure**, che, nell'ottica di FINCO, non deve, però, diventare "*semplismo*" in danno di qualità, professionalità e specializzazione che sole possono, e devono, caratterizzare gli appalti pubblici.

Tra le principali criticità, cui lo Schema di Codice non dà risposte adeguate, c'è sicuramente quella della **limitazione dell'accesso al mercato** per le piccole e medie imprese, soprattutto se specialistiche e super - specialistiche, determinato anche dal proliferare degli accordi quadro (*che già oggi rappresentano c.a. il 55% del mercato*) e da una scarsa applicazione della divisione in lotti.

In questo contesto, in cui il 90% del mercato degli appalti è in mano al 4% delle imprese (*elaborazioni CNA su dati ANAC*), i limiti posti alla partecipazione negli appalti sotto soglia comunitaria (art. 50 dello Schema) e l'ampia applicazione del subappalto sostanzialmente

libero (art. 119), impoveriranno dal punto di vista tecnico - professionale (oltre che economico) il tessuto imprenditoriale italiano.

Attenzione: vale la pena ripeterlo. Chi scrive è assolutamente favorevole alla rapidità ed alla semplificazione delle procedure, come peraltro a più riprese previsto dalla vigente normativa (vedi ad esempio artt. 9 e 11 della Legge 11 novembre 2011, n.180, recante “*Norme per la tutela della Libertà d’Impresa - Statuto delle Imprese*”), ma esse vanno perseguite negli ambiti giusti e non inseguendo supposte “salvifiche” deresponsabilizzazioni alla firma: chi non prende responsabilità è bene che venga collocato in una posizione gerarchica confacente. I Dirigenti della P.A. centrale e periferica debbono poter firmare bene e presto. Senza questo cambio di passo qualunque riforma sarà destinata al fallimento.

In questo contesto, ed a fronte di una crescente discrezionalità riconosciuta alle **stazioni appaltanti**, preoccupa il fatto che le stesse, **anche se non qualificate, possano appaltare fino a 500mila euro** (art. 62, comma 1) e non, come sarebbe logico, fino alla soglia di affidamento diretto (per i lavori pari ad € 150.000).

Analogamente non lascia sereni la normativa sul c.d. *in house* (art. 186) che, di fatto, non prevede alcuna esternalizzazione di attività per le future concessioni.

Grave, infine, che non sia stata inserita nella bozza di Codice una disciplina più puntuale dei **Raggruppamenti Temporanei di Impresa Orizzontali e, soprattutto, Verticali che hanno un ruolo molto importante nella crescita delle imprese e che andrebbe prevista.**

Per inciso si segnala che, nella Relazione alla bozza di Codice, si fa riferimento (art. 68) al “superamento” di questi raggruppamenti in ragione della pronuncia della Corte di Giustizia, sez. IV, 28 aprile 2022, in causa C-642/20, che, in realtà, si limita a censurare le limitazioni quantitative imposte dal vigente codice, mentre non entra in alcun modo nel merito dell’organizzazione del raggruppamento di imprese, né per quanto riguarda i rapporti di “mandato” né per quanto concerne la responsabilità tra le imprese raggruppate; non vi è dunque ragione che la disciplina dei Raggruppamenti Temporanei venga eliminata dal Codice.

Ciò premesso, si ritiene fondamentale che si apra un canale di **ascolto e confronto con i Decisori Istituzionali** in merito alle osservazioni degli Operatori Economici, in particolare di quelli rappresentativi di istanze meno largamente diffuse (come, appunto, gli specialisti) con possibilità di interloquire in un tempo congruo, pur nella ristrettezza della procedura a disposizione.

Nel documento che segue vengono elencate alcune proposte di modifica allo Schema di Codice dei Contratti Pubblici così riportate:

1. *EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI CODICE DEI CONTRATTI*
2. *EMENDAMENTI AGLI ALLEGATI ALLO SCHEMA DI CODICE DEI CONTRATTI*
3. *EMENDAMENTI SPECIFICI PER IL SETTORE DEI BENI CULTURALI*

## 1. EMENDAMENTI SCHEMA DI CODICE DEI CONTRATTI

### Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Articolo 11)

Vi sono **due aspetti che destano seria preoccupazione** in tema di indicazione di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) da applicare.

**Il primo** è relativo alla possibilità della Stazione Appaltante di decidere - aggirando una delle fondamentali libertà dell'impresa - quale CCNL deve essere applicato dall'impresa principale (art. 11, c. 2) con relativo riflesso sul Contratto che, quasi certamente, sarà chiamato ad applicare anche il subappaltatore (art. 119, c. 12), con ciò stesso condizionando tutto l'appalto.

La previsione è inconcepibile e non condivisibile oltre ad essere lesiva della suddetta libertà di impresa e non coerente con le attività specialistiche.

La sicurezza nei cantieri è garantita dalla stabilità e qualità dell'impresa non dall'applicazione di un CCNL (legittimamente e correttamente applicabile in base al lavoro svolto); bisogna debellare il lavoro nero non perseguire le imprese in regola con misure che hanno il malcelato, principale, e sostanziale scopo di far pervenire risorse alle Casse Edili e agli Enti Bilaterali.

### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Eliminare comma 2 dell'articolo 11

~~<< 2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.>>~~

**Il secondo** aspetto non condivisibile è il reiterato richiamo (Articoli 11, 57, 102) ai contratti stipulati << dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale >>, quasi a "stigmatizzare" CCNL di settore, pertinenti alle



lavorazioni da eseguire, ma “di nicchia” proprio perché più specifici per le attività svolte (si cita, a titolo di esempio, quello del Restauro dei Beni Culturali siglato dall’Associazione Restauratori d’Italia - ARI - con UGL) .

Questo ripetuto riferimento è parzialmente temperato dal significativo richiamo anche al contratto << *il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente* >> che potrebbe rappresentare una concreta risposta al bisogno di dare spazio alla specificità delle lavorazioni e delle tutele connesse; tuttavia questa formulazione contiene elementi di ambiguità perché potrebbe non essere riferita all’attività specialistica ed al relativo CCNL applicato, ma al contratto “oggetto dell’appalto” inteso quale attività generale, normalmente prevalente.

Per questa ragione si ritiene necessario specificare che, nel settore dei lavori, si deve fare riferimento anche alla rappresentatività delle organizzazioni rispetto alle attività generali ed a quelle specialistiche, come da modifica di seguito riportata.

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 11, comma 1

<< 1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro **comparativamente** **rispettivamente** più rappresentative sul piano nazionale **e, per quanto riguarda il settore dei lavori, con riferimento alle attività generali (OG) ed a quelle specialistiche (OS)** e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente >>

\* \* \* \*

## Appalto integrato - Art. 44

Suscita forte perplessità la previsione di un appalto integrato assolutamente ampio e sostanzialmente privo di limiti significativi. L'applicazione dell'appalto integrato ha portato in passato a notevoli storture non solo nell'ambito del meccanismo stesso ma anche a livello di scostamenti economici nella realizzazione dell'opera.

Si comprende che la previsione sia legata all'obiettivo di velocizzare la conclusione dell'opera, ma si ritiene che i rischi connessi alla mancanza di trasparenza ed al limitato controllo sui costi debbano essere evitati.

Si propone pertanto di inserire nell'articolato alcune limitazioni (riferimento a lavori complessi sopra soglia comunitaria e non legati ad alcun tipo di manutenzione) come da proposta che segue.

### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 44, comma 1, inserire le parti evidenziate:

<< 1. Negli appalti di lavori **complessi**, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, **può possono** stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di **importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e, indipendentemente dal loro importo, per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria**.>>

\* \* \* \*

## Procedure per l'affidamento (art. 50)

In linea con quanto spiegato in Premessa, non si condivide la forte e potenzialmente assai discrezionale restrizione prevista per la partecipazione alle gare fino alla soglia di rilevanza comunitaria, determinata non solo dal limitatissimo numero di invitati a presentare offerte (limite che difficilmente può essere mitigato anche con il migliore sistema di "elencazione"

e rotazione degli invitati), ma anche dalla circostanza che si tratta per lo più di procedure negoziate senza bando (aggravate dal fatto che l'utilizzo della procedura aperta - per appalti di lavori da 1 milione alla soglia comunitaria- richiede << adeguata motivazione>>, quando invece dovrebbe essere la regola).

Si propone, pertanto, quanto segue.

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 50, comma 1, lettera c) e lettera d)

<< c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno **cinque quindici** operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;

~~d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro, previa adeguata motivazione;~~ >>

\* \* \* \*

## Commissione giudicatrice - Art. 51

Come verrà anche ribadito all'art. 93, si ritiene inopportuno che personale interno alla stazione appaltante, RUP incluso, possa far parte della Commissione giudicatrice in caso di appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Si chiede pertanto la cancellazione di questo articolo.

L'eliminazione di questo articolo contribuirebbe anche a rendere lo Schema di Codice più lineare dal momento che lo stesso titolo "Commissione giudicatrice" è previsto sia all'art. 51 che all'art. 93.

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 51

~~<<1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.>>~~

\* \* \* \*

## Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale - Art. 57

Per le motivazioni di cui all'articolo 11, comma 1 dello Schema di Codice dei Contratti, sopra richiamate si propone all'art. 57, comma 1, la modifica sotto riportata.

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 57, comma 1

<< 1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro ~~comparativamente~~ **rispettivamente** più rappresentative sul piano nazionale **e, per quanto riguarda il settore dei lavori, con riferimento alle attività generali (OG) ed a quelle specialistiche (OS)** e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente,

*nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.>>*

\* \* \* \*

## **Suddivisione in lotti - Art. 58**

Per quanto il principio della divisione in lotti sia riconosciuto, a livello nazionale ed europeo, come uno degli strumenti migliori per favorire la partecipazione soprattutto delle micro e piccole imprese (ed anche di quelle specialistiche nel momento in cui i lotti siano funzionali o prestazionali e non puramente quantitativi), di fatto permangono rilevanti ostacoli ad una loro generalizzata applicazione.

L'ampia previsione fatta nell'articolo 58 non favorisce, in modo sostanziale, la divisione in lotti; da qui la necessità di un più incisivo indirizzo alle stazioni appaltanti, soprattutto nel caso di assegnazione di più lotti ad uno stesso concorrente, secondo le proposte emendative che seguono.

### **PROPOSTA DI EMENDAMENTO**

Articolo 58, commi 4 e 5

*<< 4. La stazione appaltante **può limitare limita** il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti **può essere limitato limita** anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.*

5. Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti. >>

\* \* \* \*

### Accordi quadro - Art. 59

Come illustrato in Premessa, l'ampia diffusione di accordi quadro, anche e soprattutto legata agli appalti connessi al PNRR, sta di fatto chiudendo il mercato con l'innalzamento delle soglie richieste per la partecipazione degli Operatori Economici, in contrasto frontale non solo con l'opportunità della massima partecipazione alle gare, ma anche con il principio stesso della divisione in lotti e con alcuni basilari principi già contenuti nella citata Legge 11 novembre 2011, n.180.

Si ritiene, quindi, opportuno che l'applicazione di accordi quadro sia limitata a situazioni realmente e solidamente motivate.

Di seguito proposta di emendamento.

### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 59, comma 1

<< 1. **Nel caso in cui, non sia possibile rispondere diversamente alle esigenze da realizzare e previa, adeguata, motivazione, le** Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto

*conseguenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.>>*

\* \* \* \*

## **Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici - Art. 68**

Premesso che si concorda con il principio secondo cui subappaltatori e fornitori debbono essere garantiti nel caso in cui si verificano inadempimenti nei loro confronti, si richiama l'attenzione sul comma 9 dell'articolo 68, laddove è prevista la responsabilità solidale dei partecipanti ai raggruppamenti temporanei senza che distinzione alcuna sia fatta all'interno delle attribuzioni di questi raggruppamenti.

In linea generale, e come già scritto nell'introduzione del presente documento, si ritiene grave errore non aver inserito nella bozza di Codice una disciplina più puntuale dei **Raggruppamenti Temporanei di Impresa Orizzontali e, soprattutto, Verticali che hanno un ruolo molto importante nella crescita delle imprese.**

L'assenza di questa previsione, legata al mantenimento del concetto di responsabilità solidale comporterebbe ora (se la previsione in commento venisse approvata senza modifiche) la sostanziale cancellazione dei raggruppamenti di tipo "verticale".

Il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) è una forma di collaborazione temporanea ed occasionale tra operatori economici riuniti ai fini della partecipazione, oltre che dell'esecuzione, a gare cui singolarmente non avrebbero potuto accedere in ragione delle proprie dimensioni; ha, quindi, una finalità pro-concorrenziale, ampliando l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese.

Per costituire un raggruppamento temporaneo, uno o più operatori economici (mandanti) devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore designato (mandataria): solo l'impresa mandataria intrattiene, però, un rapporto diretto con la stazione appaltante e con ciascuna delle imprese mandanti, anche e soprattutto nel caso di

raggruppamenti “verticali” in cui ognuno dei partecipanti svolge una sua propria, distinta e specifica attività.

Di regola la responsabilità solidale è prevista in forma completa tra i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese, solo laddove ciascun componente del raggruppamento svolge la medesima attività (nei raggruppamenti c. d. “orizzontali”), scelta dettata dal fatto che intervenendo tutti sulle medesime lavorazioni sarebbe impossibile scindere le responsabilità di ogni singolo partecipante.

Vista, quindi, la sostanziale differenza tra i raggruppamenti “verticali”, e quelli “orizzontali” si ritiene non ci sia ragione alcuna per allargare questa responsabilità solidale a ciascun componente del raggruppamento temporaneo di tipo “verticale”.

E’ evidente che l’imposizione ad una piccola o media impresa di responsabilità non pertinenti, e sproporzionate rispetto all’attività che si impegna a svolgere nell’appalto, risulterebbe oltre che vessatorio, probabilmente, anche tecnicamente impossibile, per la difficoltà di ottenere garanzie proporzionate sia dal punto di vista assicurativo che finanziario.

E’ quindi necessario che per i lavori scorporabili, la cui esecuzione normalmente confluisce in raggruppamenti verticali, vengano previste delle debite eccezioni, come del resto già contemplato dal comma 5 dell’articolo 48 del vigente Codice dei Contratti (D.L.gs 50/16).

Inoltre, appare necessario un migliore coordinamento delle disposizioni indicate dell’articolo 68, comma 9 con le previsioni dell’articolo 31 dell’Allegato II.12, entrambe volte a sancire la responsabilità solidale della società di esecuzione (costituita a valle di un RTI o di un consorzio ordinario), con quella delle imprese temporaneamente riunite o consorziate (nonché socie della società di esecuzione), verso i subappaltatori o fornitori che contraggono con quest’ultima.

Alla luce di quanto sopra, si propongono le seguenti modifiche:



## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 68, comma 9

<< 9. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. **Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.** Nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati. Nel caso di cui al comma 4, lettera a) e nell'ipotesi in cui i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori, anche in parte, dei lavori dopo l'aggiudicazione costituiscono tra loro una società anche consortile, **ai sensi del Libro V del Titolo V, Capi III e seguenti del codice civile a norma dell'art. 31 dell'allegato II.12,** per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario si sono trasformati a far data dalla notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante e, subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tale ipotesi la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto.>>

\* \* \* \*

### Commissione giudicatrice - Art. 93

Preoccupazione genera, in generale, l'ampia discrezionalità prevista dal futuro Codice a vantaggio delle Stazioni Appaltanti, dal momento che ogni tentativo finora messo in campo per qualificarle non ha sortito gli effetti attesi.

In questo contesto tornare alle Commissioni interne nell'ambito della valutazione dell'Offerte Economicamente più Vantaggiose (OEPV), che tante storture hanno creato in

passato proprio in ragione della facilità con la quale la discrezionalità può mutarsi in arbitrio, non rassicura il mercato.

Diverso il caso in cui l'aggiudicazione dell'offerta avvenga sul solo criterio del prezzo, vista la limitata discrezionalità applicabile in questo caso.

Da qui la richiesta di prevedere commissioni di gara esterne in caso di selezione dell'offerta basata sul criterio dell'OEPV, come da proposta che segue.

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 93, comma 3

<< 3. ~~La commissione è presieduta da un dipendente della stazione appaltante ed è composta da suoi funzionari, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il~~ **II** ~~Presidente e i singoli componenti della commissione~~ **anche sono sorteggiati dalla stazione appaltante** ~~tra funzionari di altre amministrazioni~~ **in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali** e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.>>

\* \* \* \*

### Art. 100- Requisiti di Ordine Speciale

Dal momento che al comma 4 dell'articolo in commento è prevista la possibilità di rivedere il sistema di qualificazione di cui all'Allegato II.12, si allegano due documenti da FINCO elaborati nell'ambito di passate consultazioni tenute dal Ministero delle Infrastrutture con proposte relative alle **Categorie di Qualificazione** (FINCO - Allegato 1) ed ai **Requisiti di Qualificazione delle lavorazioni c.d. super-specialistiche SIOS ex DM 248/2016** (FINCO- Allegato 2).

\* \* \* \*

## **Impegni dell'operatore economico - 102**

Per le motivazioni riportate all'articolo 11, comma 1 dello Schema di Codice dei Contratti, sopra descritte, si propone all'art. 102, comma 1, lettera b) la modifica sotto riportata.

### **PROPOSTA DI EMENDAMENTO**

Articolo 102, comma 1, lettera b)

<< 1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro **comparativamente** **rispettivamente** più rappresentative sul piano nazionale **e, per quanto riguarda il settore dei lavori, con riferimento alle attività generali (OG) ed a quelle specialistiche (OS)** e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.>>

\* \* \* \*

## **Avvalimento - Art 104**

Pur alla luce della particolarità che contraddistingue un istituto, ad avviso di FINCO, assolutamente discutibile come l'Avvalimento - la cui applicazione dovrebbe essere

fortemente ristretta alla sola messa a disposizione di dotazioni tecniche da parte dell'impresa ausiliaria complementari a quelle già possedute dall'ausiliato - si ritiene che quanto previsto dal comma 8 dell'art. 104 possa ingenerare confusione rispetto al vigente comma 8 dell'art. 89 (D.Lgs. 50/16), in cui si fa, comunque, cenno al possibile ruolo di subappaltatore per l'ausiliario.

Il comma 8 dell'art. 104 dello Schema di Codice, infatti, prevede che il contratto sia eseguito dall'impresa che partecipa alla gara cui viene, successivamente, rilasciato il Certificato di Esecuzione Lavori (CEL).

L'esecuzione tuttavia è, e deve essere, consentita alle sole imprese qualificate nella specifica categoria di lavori: se l'impresa si è, quindi, avvalsa integralmente dei requisiti di altri per partecipare, non dovrebbe essere titolata né ad eseguire né ad acquisire un CEL, come da proposta che segue.

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 104, comma 8

<< 8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, **ove già in possesso di qualificazione nella relativa categoria, anche se di classifica inferiore a quella richiesta. alla quale, è rilasciato il Il** certificato di esecuzione **è rilasciato a chi ha materialmente eseguito i lavori**, salvo quanto previsto dal comma 3.>>

Sempre in tema di avvalimento, è da rilevare come lo Schema di Codice in commento, al comma 11 dell'art. 104, renda oggetto di avvalimento, salvo diversa, esplicita, previsione anche le lavorazioni c.d. super-specialistiche (ex DM 248/2016), cosa ad oggi non consentita dall'analogo comma 11 dell'art. 89 (D.Lgs. 50/16).

Si ritiene la previsione decisamente non condivisibile ed, anzi, si ritiene assolutamente doveroso che la Stazione Appaltante identifichi, all'interno di un appalto, i compiti essenziali che l'aggiudicatario deve eseguire (se non si vuole creare un sistema di soli

appaltatori-intermediari), a maggior ragione quando questi compiti rientrino nell'ambito di lavorazioni SIOS.

Anche in linea con quanto, del resto previsto dall'art. 119, comma 2 dello Schema di Codice, si propone, pertanto quanto segue.

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 104, comma 11

<< 11. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti ~~possono prevedere~~ **prevedono** nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ~~ivi comprese~~ **in particolare** le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente **se qualificato nella specifica categoria di lavorazione** o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.>>

\* \* \* \*

### Subappalto - Art. 119

Gravi le previsioni relative al subappalto presenti nello Schema di Codice che seguono la traiettoria già definita dai diversi Decreti c.d. "Semplificazione" degli ultimi anni.

Con la completa liberalizzazione di tutte le lavorazioni non prevalenti viene, nella sostanza, confermata la volontà di destrutturare il tessuto imprenditoriale delle PMI soprattutto super-specialistiche, senza nemmeno la "mitigazione" di un **contratto di subappalto tipo** - su cui si faranno proposte in prosieguo (Art. 119, comma 1) - che consenta al subappaltatore di non sopportare oneri impropri.

E' appena il caso di sottolineare che l'uso estensivo del subappalto scoraggia, infatti, altre forme di partecipazione come i Raggruppamenti Temporanei o le Reti di Impresa, che consentono alle imprese di crescere realmente; inoltre l'eliminazione del ribasso massimo

tra appalto e subappalto, induce a subappaltare al prezzo più basso senza controllo alcuno, con conseguenze sulla qualità dell'intervento e la tenuta economico-finanziaria delle imprese della filiera a cominciare dal subappaltatore. Con un subappalto sostanzialmente affidato al prezzo più basso le imprese non solo non crescono e non si stabilizzano, ma è ampiamente ipotizzabile una forte decrescita economica e occupazionale. L'essersi preoccupati, nella normativa del subappalto, solo dei trattamenti economici e normativi dei dipendenti (Art. 119, comma 12) non risolve il problema della redditività dell'attività svolta dalle imprese che sarà messa, inevitabilmente, a rischio.

**Il 15% del PIL sarà, quindi rappresentato, a breve, da un mercato di subappaltatori che lavorano al massimo ribasso, senza garanzia alcuna per la qualità dell'opera e da imprese appaltatrici, sempre meno interessate ad una reale qualificazione, che non faranno altro che arricchirsi grazie alla forbice libera tra appalto e subappalto.**

E ciò senza, peraltro, considerare le possibili infiltrazioni malavitose vista la sostanziale teoricità di ogni possibile forma di controllo posta in essere; lacunosa soprattutto in fase di esecuzione.

Al subappaltatore, invece dovrebbe essere riconosciuta una piena e reale autonomia e dignità imprenditoriale (da qui le proposte di modifica all'art. 119, Comma 2 e Comma 6) quale impresa organizzata e qualificata in grado di porsi sul mercato in posizione collaborante e non subalterna a quella dell'impresa generale.

Al fine, quindi, di garantire una tutela minimale al subappaltatore, si chiede l'applicazione di una forma di temperamento del ribasso massimo tra appalto e subappalto anche e soprattutto con riferimento alle attività super-specialistiche, che - ad avviso della scrivente - non dovrebbero essere affatto subappaltate.

Significativa l'estensione del pagamento diretto a subappaltatori e subcontraenti (Art. 119, comma 11), ma si ritiene necessario qualche ulteriore aggiustamento all'articolato per renderlo più chiaro e concreto, come più avanti proposto.

Per quanto riguarda l'introduzione generalizzata del c.d. "subappalto a catena" prevista dal comma 17 dell'art. 119, si evidenzia come questa possibilità sia già prevista dall'art. 170, comma 2 del DPR 207/10 per alcune specifiche attività (OS13, OS18-A, OS 18-B e OS32 -

caratterizzate dalla produzione in stabilimento industriale, fornitura e posa in opera dei relativi prodotti - oltre che per le lavorazioni impiantistiche di cui alle categorie OS 4 e OS5). Si ritiene, dunque, che l'applicazione debba continuare ad essere limitata a queste categorie.

Si richiama, infine, l'attenzione sulla opportuna previsione del comma 20 dell'art. 119 che prevede che il Certificato di Esecuzione Lavori sia rilasciato solo a coloro che hanno eseguito i lavori e quanto, *a contrariis*, previsto dall'art. 23, comma 1, lettera b), punto 2 dell'Allegato II.12, che **prevede la possibilità per l'appaltatore di utilizzare i lavori subappaltati per qualificarsi nella specifica categoria subappaltata.**

Previsione, quest'ultima da espungere dall'Allegato II.12, come verrà indicato in seguito, salvo non si voglia deliberatamente abbassare in modo irreparabile il livello qualitativo delle opere.

Tutto quando sopra argomentato, si propongono, una serie di emendamenti all'art. 119.

## PROPOSTE DI EMENDAMENTO

### Articolo 119, comma 1

<< 1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, **alle lavorazioni di cui all'articolo 104, comma 11** e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. **Al subappaltatore non possono essere imposti obblighi e oneri ulteriori rispetto a quelli che gravano sull'appaltatore nei rapporti con la stazione appaltante** >>.

### Articolo 119, comma 2

<< 2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione **strutturata** di mezzi e **rischi-risorse** a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi

contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, **previa adeguata motivazione** nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. >>

#### Articolo 119, comma 6

<< 6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante **solo ed esclusivamente** per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma. >>



#### Articolo 119, comma 7

<< 7. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile **ove prevista**, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.>>

#### Articolo 119, comma 11

<< 11. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando **il subappaltatore o** il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del **subappaltatore o del** subcontraente e se la natura del contratto lo consente.>>

#### Articolo 119, comma 12

<< 12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della

manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

**Il RUP procede alla verifica della congruità del prezzo applicato al subappaltatore, in contraddittorio con l'appaltatore ed il subappaltatore, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto di appalto >>.**

Articolo 119, comma 17

<< 17. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

**17. Il subappaltatore e l'esecutore in possesso dei requisiti di cui alle categorie OS 4, OS5, OS13, OS18-A, OS 18-B e OS32, possono stipulare con un subcontraente il contratto di posa in opera di componenti ed apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti ed opere speciali di cui alle suddette categorie >>**

\* \* \* \*

## Finanza di progetto - Art. 193

Vista la crescente importanza dell'apporto di capitali privati nella realizzazione di interventi di pubblica utilità, è opportuno mettere in atto ogni possibile strumento per semplificare e snellire gli iter procedurali, soprattutto nell'ambito della finanza di progetto, anche migliorando la funzionalità di meccanismi già in essere, come, ad esempio, il PAUR.

La *ratio* sottesa al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di velocizzare ed armonizzare in un unico procedimento le autorizzazioni regionali necessarie alla Valutazione di Impatto Ambientale, nel caso di concessioni aggiudicate con il meccanismo della finanza di progetto, viene, ad oggi, sostanzialmente disattesa.

In questi casi, infatti, nonostante la pendenza di un procedimento per l'ottenimento del PAUR avente ad oggetto un impianto analogo a quello oggetto della procedura di finanza di progetto, a seguito dell'aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario deve, di fatto, avviare un nuovo procedimento per l'ottenimento del PAUR con aggravio di tempo e di risorse ai fini della realizzazione di interventi pubblici o di pubblica utilità compiuti con il meccanismo della finanza di progetto.

La proposta sotto riportata, prevedendo che quanto già definito a livello di PAUR possa essere utilizzato o proseguito dall'aggiudicatario della procedura di finanza di progetto chiunque esso sia, consentirebbe una notevole velocizzazione nella cantierabilità di iniziative fondamentali.

### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 193, comma 2, inserire alla fine del comma 2 quanto segue:

<< *Qualora una amministrazione aggiudicatrice - nell'ambito di una iniziativa di finanza di progetto abbia dichiarato di pubblica utilità ovvero di pubblico interesse un progetto e rispetto al quale il soggetto individuato come promotore o altro soggetto abbia già avviato un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, al fine di ridurre i tempi di cantierabilità del progetto di pubblica utilità - il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento pendente. Ove già rilasciato, il provvedimento autorizzatorio unico*

*regionale potrà essere oggetto di voltura in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, previo impegno a recepire le modifiche eventualmente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ed a presentare l'eventuale ulteriore documentazione>>.*

\* \* \* \*

## **Articolo 222 - Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)**

Nel tentativo di riequilibrare, almeno in parte, il rapporto tra appaltatore e subappaltatore, si ritiene importante prevedere, tra i compiti di ANAC, la elaborazione di un contratto di subappalto tipo obbligatorio che, similmente a quanto previsto all'art. 204, comma 13 nei rapporti tra Contraente Generale e terzi, impedisca all'appaltatore di imporre al subappaltatore obblighi e oneri ulteriori rispetto a quelli che gravano sull'appaltatore nei suoi rapporti con la Stazione Appaltante.

Questo contratto di subappalto tipo dovrebbe riportare, oltre alla specifica indicazione dell'attività da svolgere in subappalto, anche gli oneri (diversi da quelli esecutivi) che sono a carico del subappaltatore e che non devono essere aggiuntivi rispetto a quelli che l'appaltatore principale ha nei confronti della Stazione Appaltante, come da proposta FINCO di emendamento all'articolo 119, comma 1 sopra riportata.

Attualmente la Stazione Appaltante resta estranea al rapporto contrattuale tra l'appaltatore ed il subappaltatore, limitandosi solo alla verifica circa la regolarità contributiva ed autorizzativa, senza quindi alcuna verifica della congruità degli oneri contrattuali. Questo rappresenta un enorme punto di criticità per il sempre più frequente disallineamento tra i pesi e le clausole dei due contratti (il contratto di appalto e quello di subappalto) visto che l'appaltatore ha la possibilità di aggiungere, a sua discrezione, tutele contrattuali a suo vantaggio, scaricando a valle, in modo anche irragionevole, oneri non previsti nel proprio contratto con la Stazione Appaltante come, per esempio:

- Ritenute di garanzia di importo notevolmente superiori a quelle contrattuali;
- Richiesta di Fideiussioni Bancarie a fronte di quelle Assicurative di cui usufruisce l'impresa generale;

- Mancato riconoscimento degli oneri della sicurezza, facendoli di fatto rientrare all'interno della offerta economica presentata;
- Esclusione dalla offerta del subappaltatore dell'onere delle forniture (elemento questo che, tra le altre cose, rende difficile potersi assumere pienamente la responsabilità di quanto eseguito);
- Modalità e tempi di formalizzazione di eventuali riserve in difformità al Contratto Generale;
- Mancato riconoscimento di riserve anche nel caso in cui l'Amministrazione le riconosca all'Appaltatore;
- Previsione di risolvere le eventuali controversie, ricorrendo al Collegio Arbitrale (con costi elevati tali da incentivare di fatto la rinuncia preventiva)

Si propone, quindi quanto segue.

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 222, comma 2

<< 2. L'ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo, **contratti di subappalto tipo** e altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di cui al primo periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'adozione dei bandi-tipo, dei capitolati-tipo, dei contratti-tipo, **dei contratti di subappalto tipo** e degli atti amministrativi generali, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee e dal codice. I bandi-tipo, i capitolati-tipo, ~~e~~ i contratti-tipo **ed i contratti di**

**subappalto tipo** sono, altresì, pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità e dallo stesso scaricabili con modalità tale da garantirne l'autenticità >>

## 2. EMENDAMENTI ALLEGATI SCHEMA DI CODICE DEI CONTRATTI

Si ritiene molto interessante l'impostazione data dallo Schema di Codice alla parte regolamentare, attraverso una serie di Allegati che potranno essere oggetto di successiva e specifica modifica attraverso procedure "semplificate" rispetto ad una più usuale revisione del Decreto Legislativo o alla elaborazione di uno specifico Decreto attuativo.

Si evidenzia, però, la necessità che tutti questi differenti atti applicativi, anche dopo la eventuale modifica, vengano, in ogni caso, raccolti in una sorta di "contenitore unico" per mantenere unitario il quadro regolamentare e rendere tutti gli atti immediatamente individuabili.

Qui di seguito si riportano alcune proposte di modifica agli Allegati, ritenute di particolare importanza.

\* \* \* \*

### Allegato I.1 - definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti.

Il numero delle definizioni inserite in questo Allegato è estremamente limitato rispetto alle definizioni presenti nel D.Lgs. 50/16; si ritiene, quindi, opportuno almeno recuperare alcune definizioni particolarmente rilevanti.

#### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato I.1, Articolo 3 - Definizione delle procedure e degli strumenti (nuovo inserimento)

<< Omissis...>>

***bb) <<lavori di categoria prevalente>> la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento e indicate nei documenti di gara;***

cc) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 104, comma 11;

dd) «categorie di opere generali» le opere e i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte;

ee) «categorie di opere specializzate», le opere e i lavori che, nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità

ff) «categorie di opere super- specializzate», le opere ed i lavori per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di sicurezza attiva e passiva o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali >>

\* \* \* \*

## Allegato II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori

Un tema assolutamente centrale - tanto quanto quello della qualificazione delle Stazioni Appaltanti - è quello della qualificazione degli Operatori Economici (art. 18 Allegato II.12) che, a prescindere dalla regolamentazione definita nello Schema di Codice che riporta quasi integralmente le analoghe previsioni del DPR 207/10, dovrebbe essere più approfonditamente affrontato in termini di attrezzatura, personale specializzato, sistemi di gestione e know how, per dare una concreta risposta al bisogno di "risultato" così fortemente affermato nello Schema di Codice, non solo dal punto di vista "quantitativo", ma anche "qualitativo". E per conseguire le attività cui siamo tenuti dal PNRR.

Come già scritto nel commento all'articolo 100 dello Schema di Codice, si allegano due documenti da FINCO elaborati nell'ambito di passate consultazioni tenute dal Ministero



delle Infrastrutture con proposte relative alle **Categorie di Qualificazione** (*FINCO -Allegato 1*) ed ai **Requisiti di Qualificazione delle lavorazioni c.d. super-specialistiche SIOS ex DM 248/2016** (*FINCO -Allegato 2*), affinché possano essere prese in considerazione, se non in questa prima fase di elaborazione del nuovo Codice, visti i tempi ristretti, almeno nella prima revisione utile dell'Allegato II.12.

Le imprese italiane del settore specialistico - che stanno dimostrando resilienza, stabilità e capacità di crescita nonostante le difficoltà oggettive - sono molto apprezzate all'estero dove anche questa forma di Made in ITALY è considerata un'eccellenza. Che in patria non debbano essere valorizzate, ma anzi, schiacciate anche da un subappalto libero e assegnato al prezzo più basso - come sopra detto - lascia davvero sconcertati.

Sconcerto accresciuto da quanto previsto all'art. 23, comma 1, lettera b), punto 2 dell'Allegato II.12 che - in contrasto con quanto disposto non solo dall'attuale articolo 105 comma 22 del D.Lgs. 50/16, ma anche dal comma 20 dell'art. 119 dello Schema di futuro Codice - prevede per l'appaltatore la possibilità di qualificarsi per futuri appalti, in una categoria specialistica, con i lavori subappaltati (!).

L'aberrazione di una tale proposta, **ben oltre il limite di un eccesso di delega, dal momento che travalica l'articolo 1, comma 2, lettera s) della Legge Delega (L. 78/22) che parla di revisione del "sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico, delle attività effettivamente eseguite"**, che si chiede, assolutamente, di cassare come da emendamento che segue, è di tutta evidenza.

Consentire di qualificarsi usando i lavori fatti da altri, per il solo fatto di aver gestito un cantiere, oltre ad essere un assurdo logico che contrasta con le più elementari regole di buon senso, è inaudito, dal punto di vista tecnico, non potendosi ascrivere ad elemento materiale ed esperienziale di qualificazione ciò che non lo è. Organizzare un convegno medico, non equivale a diventare medici!!

**E' questo un punto nodale su cui si misurerà la reale volontà del Governo in ordine alla qualità e trasparenza degli Appalti Pubblici.**

In *extrema ratio*, potrebbe - tutt'al più e per venire incontro a istanze opposte - aver senso

utilizzare i lavori subappaltati al solo fine della definizione della cifra di affari che è stata gestita dall'impresa appaltatrice.

#### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

##### **Allegato II.12, Articolo 23 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale.**

<< 1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi della Tabella A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;

b) l'impresa affidataria può utilizzare:

1) i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo;

2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l'intero importo **in ciascuna delle categorie scorporabili. al solo fine di incrementare la cifra di affari ma non per qualificarsi nelle categorie scorporabili** >>

\* \* \* \*

##### **Allegato II.12, Articolo 31 (Società tra concorrenti riuniti o consorziati)**

Per le ragioni di coordinamento espresse all'articolo 68, comma 9 dello Schema di Codice, si propone una integrazione al comma 2 dell'articolo 31 dell'Allegato II.12.

#### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.12, Articolo 31 , comma 2

<<La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto. **La società risponde secondo il regime proprio del tipo societario prescelto, ferma restando la responsabilità solidale dei relativi soci ai sensi dell'art. 68, comma 9, terzo periodo, del codice.** >>

\* \* \* \*

## **Allegato II.12 - Tabella A CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE**

Premesso che nel citato "FINCO - Allegato 1" sono riportate una serie di proposte di miglioramento, puntualizzazione e razionalizzazione nella descrizione di alcune categorie di lavorazione, si ritiene, in questa fase, importante che almeno due delle categorie specializzate contenute nella Tabella A vengano modificate per rispondere in maniera più coerente ed efficace alle lavorazioni che le stesse prevedono.

Si tratta, nello specifico, delle categorie OS 12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) e OS 24 (Verde e arredo urbano).

Per quanto riguarda la categoria **OS12-B (Barriere paramassi, fermaneve e simili)** - premesso che si ritiene debba continuare ad essere annoverata tra le lavorazioni super-specialistiche per la specificità dei lavori di cui trattasi, non solo in relazione al pubblico interesse, alla tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori (essendo chiaro che solo imprese i cui dipendenti siano stati specificatamente formati all'utilizzo di tecniche alpinistiche possono garantire un'adeguata riduzione del rischio di caduta e di morte), ma anche alla tutela degli abitati e delle strade (e quindi delle persone), alla cui preservazione sono funzionali le opere afferenti questa categoria - si propone di meglio specificare la descrizione oggi vigente, come sotto riportato, al fine di evitare le frequenti incertezze interpretative, in fase applicativa, da parte delle Amministrazioni.

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

### Allegato II.12, Tabella A

#### **OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e simili**

<< Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, **con funzione protettiva attiva e passiva** finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta ~~dei~~ **di** massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche. **Comprende, in via esemplificativa, la pulitura di pareti rocciose, il montaggio di barriere paramassi, paravalanghe e reti di protezione, nonché l'esecuzione di perforazioni su pareti naturali con perforatrici portatili o montate su slitte o piattaforme per la realizzazione di chiodature, tiranti o ancoraggi.**>>

Per quanto riguarda la seconda proposta di modifica, essa è relativa alla categoria **OS 24 (Verde e arredo urbano)**: se ne propone una bipartizione ed il successivo inserimento nel novero delle SIOS di cui al DM 248/16.

La scissione della categoria è motivata dalla necessità di separare le normali attività relative al verde urbano da quelle relative ai lavori di conservazione, ripristino e manutenzione di parchi e giardini storici sottoposti a tutela.

Per operare in un giardino storico, infatti, occorrono specializzazione e professionalità diverse rispetto ad interventi sul verde autostradale o sportivo o ad altri tipi di attività attualmente contenute nella categoria OS 24.

Il giardino storico secondo la "Convenzione di Faro", è uno spazio aperto con possibile ruolo di museo. Per tale motivo le imprese che realizzano lavori di ripristino e manutenzione in giardini storici tutelati, debbono possedere una SOA specifica per intervenire in tali siti.

La richiesta di introdurre la categoria OS24-B (frutto della scissione della OS24 in due parti OS 24-A e OS 24-B), specificamente dedicata alle attività di conservazione, ripristino e manutenzione delle aree verdi dei parchi e giardini storici sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), è di fondamentale importanza

ai fini di una idonea tutela del bene in oggetto e darebbe il giusto riconoscimento alle circa 350 imprese italiane in grado di operare con tale specializzazione.

Inoltre, per entrambe le OS24 qui proposte (OS24-A e OS24-B) si chiede l'inserimento nel novero delle SIOS, per le motivazioni sotto riportate, che le rendono di alta specializzazione:

a) - Il contratto di lavori degli operai delle imprese di giardinaggio è sempre un contratto giardiniere-florovivaista derivante dalla categoria generale del settore agricolo. Ancora oggi, infatti l'INPS ha un settore specialistico per i contratti florovivaistici (INPS SETTORE AGRICOLO);

b) - Le imprese in possesso della OS24 hanno sempre una struttura aziendale tale da consentire ai propri lavoratori, attività di formazione specialistica che si sviluppa esclusivamente nei propri vivai aziendali. Ciò rende il lavoro sul verde pubblico un'attività altamente specializzata proprio per la qualità della manodopera utilizzata.

Inoltre, tutte le imprese con OS24 hanno un adeguato spazio agricolo, vivaio o garden, adibito alla crescita ed alla produzione del materiale vegetale (piante) fondamentale per lo svolgimento della propria attività.

c) - Le opere di giardinaggio rappresentano la fase finale di ogni infrastruttura consentendo così una migliore qualificazione e riqualificazione dell'ambiente.

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

### Allegato II.12, Tabella A

#### OS 24-A: Verde e arredo urbano

<< Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni, **sfalcio e potatura**.>>

<< OS 24 - B- Conservazione, ripristino e manutenzione delle aree verdi sottoposte a tutela  
Riguarda la conservazione, il ripristino e la manutenzione delle aree verdi (parchi e  
giardini) sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs  
42/2004) >>

\* \* \* \*

## Allegato II.13 - Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia

Si ritiene di grande interesse ed utilità aver inserito una elencazione delle certificazioni e dei marchi rilevanti ai fini della riduzione delle garanzie richieste nel corso dell'appalto.

Nella elencazione si avverte, però, la mancanza di certificazioni ad ampio spettro in tema di **Sostenibilità Ambientale, Sociale e di Governance (ESG)**, sempre più richieste nei più disparati settori economici e significative nella verifica, anche sostanziale, della qualità dell'impresa.

Si chiede, quindi, di inserire anche la certificazione del Sistema di gestione per la Sostenibilità ESG-SRG 88088 e il Rating di Sostenibilità ESG-SRG rilasciati, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, tra le certificazioni considerate.

### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

#### Allegato II.13

NORMA	Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia Banca dati Accredia OGGETTO	Ultima versione della	Tipologia	Azione
ESG-SRG 88088	Certificazione del Sistema di gestione per la Sostenibilità ESG-SRG	2020	Processo	già presenti
ESG-SRG 88088	Rating di Sostenibilità ESG-SRG	2020	Processo	già presenti

## **Allegato II.15 (Criteri per la determinazione dei costi e per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche)**

Si ritiene opportuno, oltre che formalmente corretto, che al Tavolo Tecnico previsto al comma 1 dell'articolo 3, oltre alle rappresentanze dei soggetti pubblici, dei laboratori, delle professioni tecniche, delle committenze delle partecipate, delle camere di commercio e delle imprese generali vi sia anche la rappresentanza delle imprese specialistiche e super-specialistiche rappresentata, in misura maggioritaria sul territorio nazionale, da FINCO.

Si fa presente che la maggiore rappresentatività di FINCO in tema di lavorazioni superspecialistiche è stata riconosciuta anche dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nel Parere 313 del 2010 sul DPR 207/10.

La composizione del citato Tavolo di Lavoro sembra, inoltre, ripercorrere - con l'esclusione di FINCO - la composizione della c.d. "Commissione Prezzi" prevista dal Decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007 di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione e dal Decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007 di nomina dei componenti della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione e s.m.i., cui FINCO partecipa a pieno titolo.

Alla luce di quanto sopra, si propone l'integrazione di cui in prosieguo.

### **PROPOSTA DI EMENDAMENTO**

#### **Allegato II.15, Articolo 3, comma 1- Tavolo Tecnico**

*<< 1. E' istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, servizio tecnico centrale, un tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio composto da due rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province*

*autonome, un rappresentante dei provveditorati, due rappresentanti di laboratori designati dalle associazioni di categoria, un rappresentante delle autorità di sistema portuale, un rappresentante dell'ENAC, un rappresentante dell'ISTAT, un rappresentante di ANCE, **un rappresentante di FINCO**, un rappresentante di Unioncamere, un rappresentante di RFI, un rappresentante di ANAS, un rappresentante della rete delle professioni tecniche. Il tavolo tecnico, che si riunisce almeno tre volte l'anno, ha il compito di fornire supporto per l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2 in relazione alla determinazione dei prezzi per gli accertamenti di laboratorio e per le verifiche tecniche.>>*



## EMENDAMENTI SPECIFICI PER IL SETTORE DEI BENI CULTURALI

Quello dei **Beni Culturali** è un settore di assoluta eccellenza.

Lascia, quindi, stupiti il fatto che vi sia, all'interno dello Schema di Codice, non già una specifica sezione dedicata, ma tre soli articoli (Art. 132, 133, 134) che vi facciano riferimento. Vista la peculiarità degli interventi sui beni tutelati, la relativa regolazione delle gare di appalto dovrebbe prevedere uno specifico sistema normativo dedicato a questo settore onde evitare che i lavori nell'ambito dei Beni Culturali vengano schiacciati da regole che possono, eventualmente, andare bene per settori di edilizia "ordinaria" ma non per interventi di elevata qualità e capacità, quali quelli richiesti dalla specificità della Tutela.

In questo contesto l'aver previsto - con il rimando all'Allegato II.18 - una limitata "disciplina speciale" solo per alcuni aspetti degli appalti nel settore dei Beni Culturali, rimandando tutti gli altri alla disciplina generale, non è condivisibile.

Infatti, ed a puro titolo di esempio, se prevedere un "premio di accelerazione" per i lavori pubblici in generale può avere un senso, non ne ha per i lavori sui Beni Culturali nei quali la variabile tempo non può essere gestita con la stessa logica (senza che questo voglia dire, minore efficienza nella realizzazione dei lavori).

Per questa ragione si propongono una serie di emendamenti anche ad alcuni, essenziali, articoli di natura "generale".

Tutto quanto sopra, molto sinteticamente, premesso, si riporta una serie minimale di proposte specifiche di revisione, rimandando ad altro contributo - da approfondire con il Ministero della Cultura - una più puntuale definizione, in particolare dei contenuti dell'**Allegato I.8 (Verifica preventiva dell'interesse archeologico)** e dell'**Allegato II.18 (Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali)**, anche con riferimento agli interventi sul verde storico, nel momento in cui gli stessi saranno oggetto di revisione da parte del citato Ministero.

Nello specifico, i contributi relativi a questa parte sono così articolati:

A. Emendamenti sugli articoli dello **Schema di Codice** relativi ai Beni Culturali o con

essi interferenti;

- B. Emendamenti all' **Allegato I.7** (*Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo*);
- C. Emendamenti all' **Allegato I.8** (*Verifica preventiva dell'interesse archeologico*);
- D. Emendamenti **Allegato II.18** (*Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali*).

\* \* \* \*

## A. Emendamenti articoli dello Schema di Codice relativi ai Beni Culturali;

### Articolo 6 - Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore

L'inserimento che si propone, garantendo un'equa retribuzione alle professionalità coinvolte serve a rendere coerente l'utilizzo delle ex ONLUS (oggi organizzazioni non lucrative del Terzo settore) senza derogare al principio della presenza di personale professionale adeguato.

Questa precisazione si rende particolarmente necessaria nel caso in cui questo principio si dovesse applicare alle attività previste nel settore dei Beni Culturali per le quali si faranno apposite proposte in prosieguo.

#### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

##### **Articolo 6, comma 1**

<< 1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-amministrazione, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con i privati, sempre che gli Enti del Terzo settore contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, **garantendo equa retribuzione alle professionalità coinvolte**, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.>>

\* \* \* \*

### Articolo 38 - Localizzazione e approvazione del progetto delle opere

L'inserimento che si propone rende più chiaro quali siano gli elementi da acquisire nella fase preliminare di localizzazione ed approvazione del progetto delle opere.

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

### Articolo 38, comma 8

<< 8. Nel corso della conferenza sono acquisiti e valutati ~~la~~ **gli esiti della** verifica preventiva dell'interesse archeologico e **gli esiti della** **verifica di assoggettabilità alla** VIA, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale dibattito pubblico, nonché, per le opere pubbliche di interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5. >>

\* \* \* \*

### Articolo 41 - Livelli e contenuti della progettazione

Alla lettera f) del comma 1, si propone di aggiungere il riferimento al patrimonio culturale quale fattore per la rigenerazione del territorio e delle comunità, dal momento che, nel rispetto dell'art. 9 della Costituzione, il progetto deve considerare, in attuazione di quanto disposto dalla Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, (fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la legge 29 aprile 2015, n. 57, e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 e ratificata con la legge 1 ottobre 2020, n. 133), anche il patrimonio culturale quale valore da tenere in conto ai fini della rigenerazione del territorio e delle comunità.

Per quanto riguarda, invece, il comma 4, la modifica della parte iniziale è essenziale in quanto permette, di fatto, di mantenere l'ambito dell'applicazione dell'archeologia preventiva anche alle opere di pubblica utilità (in coerenza con la tutela del patrimonio statale), visto che anteporre l'articolo del Codice dei Beni Culturali di fatto implica la sua applicazione alle sole opere pubbliche e non a quelle di pubblica utilità.

L'aggiunta dei punti a), b) e c) consente di chiarire sin dalla fase della progettazione in cosa consista l'archeologia preventiva

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 41, comma 1 lettera f)

Articolo 41, comma 4

<< 1. Omissis.....

f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani, **anche con riferimento al patrimonio culturale quale fattore per la rigenerazione del territorio e delle comunità.**

Omissis .....

4. ~~La verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi di cui all'articolo~~ **Ai fini dell'applicazione dell'articolo** 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi **degli artt. 5 e 6** della Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la legge 29 aprile 2015, n. 57, **la verifica preventiva dell'interesse archeologico** si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8.

**La verifica preventiva dell'interesse archeologico ha lo scopo di:**

- a) **valutare l'interferenza del progetto con il patrimonio archeologico;**
- b) **indicare delle misure di mitigazione e compensazione dell'impatto sui paesaggi e sui contesti archeologici, ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunità locale tramite opere di conservazione, musealizzazione o valorizzazione mediante delocalizzazione;**
- c) **proporre soluzioni e provvedimenti che, in armonia con il progetto, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico, razionalizzando tempi e costi di esecuzione delle indagini preventive e in corso d'opera.**

In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce

*integralmente anche in qualità di allegato al codice. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato.*

5. Omissis .....>>

\* \* \* \*

## **Articolo 66 - Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria**

Si ritiene opportuno precisare che la progettazione è consentita sia a soggetti singoli che associati, ed alle società dagli stessi costituite, anche per i restauratori di Beni Culturali.

Similmente si propone, anche per gli archeologi, di inserire il riferimento alla "vigente normativa" all'interno della lettera a) del comma 1 dell'Articolo 66.

### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 66, comma 1 lettera a)

<< 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

- a) *i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa **singoli e associati, e le società da essi***

**costituite**, gli archeologi professionisti **ai sensi della vigente normativa**, singoli e associati, e le società da essi costituite;

b) Omissis.....>>

\* \* \* \*

## **Articolo 116 - Collaudo e verifica di conformità**

Si chiede di inserire nel comma 10 dell'art. 116 anche una previsione agli archeologi relativamente alla elaborazione di un consuntivo scientifico, vista la peculiarità degli interventi realizzati.

### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 116, comma 10

<< 10. Al termine del lavoro sono redatti:

a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; **nel caso di interventi archeologici, il consuntivo scientifico è elaborato da archeologi ai sensi della normativa vigente, con le specifiche dei successivi interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico;** i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;

b) Omissis.....>>

\* \* \* \*

## Articolo 132- Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore di beni culturali

Tra le prescrizioni presenti nel vigente Codice dei Contratti Pubblici (D.L.gs 50/16) che non sono state riportate nello schema di Codice si segnala l'importantissima previsione secondo la quale i lavori relativi ai Beni Culturali non possono essere appaltati congiuntamente né essere assorbiti in altre lavorazioni (Art. 148, comma 1 e 2, D.Lgs. 50/2016).

Questa dimenticanza è di particolare gravità anche in ragione della delicatezza necessaria a garantire una corretta forma di intervento sui beni tutelati.

Si chiede, quindi di riportare nel testo dell'articolo 132, come nuovi commi 3 e 4, quanto previsto nell'art. 148 del DL.gs 50/16, come di seguito evidenziato.

### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 132 - *inserimento nuovi commi*

<< *Omissis...*

***3. I lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio, non possono essere aggiudicati congiuntamente ad altre categorie di lavori, salvo per eccezionali esigenze connesse alla necessità di coordinamento delle varie categorie dei lavori. L'eventuale affidamento congiunto deve essere giustificato da apposita relazione del RUP, documentato ed esplicitato attraverso dettagliata descrizione delle lavorazioni concatenate da parte del progettista nonché accompagnato da cronoprogramma di dettaglio.***

***4. I lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio non possono essere assorbiti da altra categoria né omessi indipendentemente dall'importo delle***



*lavorazioni e dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo specialistico assume rispetto all'importo complessivo dei lavori. >>*

\* \* \* \*

### **Articolo 134. Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato.**

Nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” all’ Art. 9-bis (articolo introdotto dall'art. 1 della Legge n. 110 del 2014) è specificato quanto segue: <<1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale >>: non è, pertanto, condivisibile, oltre che lesivo del principio di concorrenza, che venga favorito il partenariato gratuito per “tutela e valorizzazione” dei beni culturali.

Anche se la si ritiene comunque concettualmente errata, la previsione potrebbe essere applicata, limitatamente alla sola “fruizione”, in particolare per i piccoli musei locali (risulta schizofrenico ed incomprensibile da un lato imporre improbabili percentuali minime di manodopera femminile in cantiere e, dall’altra, limitare, in questo contesto, possibilità di impiego, in particolare per giovani laureati, normalmente ad elevatissima percentuale femminile).

#### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Art. 134

<< 1. Per **tutte** le attività finalizzate **alla tutela e alla valorizzazione alla fruizione** dei beni culturali, l'amministrazione può stipulare contratti gratuiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del codice, ferme

restando le prescrizioni dell'amministrazione preposta alla loro tutela ~~in ordine alla progettazione e all'esecuzione delle opere e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo.~~

2. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione ~~e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione~~, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8.

3. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.>>

\* \* \* \*

### **Art. 226 - Abrogazioni e disposizioni finali**

Con l'inserimento di un nuovo punto h) al Comma 3, si chiede l'abrogazione del DPCM 14 febbraio 2022 per evitare il rischio di corto circuito tra Codice in redazione e DPCM suddetto, vista l'incoerenza tra le due norme.

Le linee guida emanate con tale DPCM fanno riferimento, infatti, ad una procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico rigidamente articolata in livelli successivi di approfondimento, da eseguirsi quindi con successione e tempistiche definite e inevitabilmente superiori ai 90 giorni previsti dall'Allegato I.8 dell'attuale Schema del Codice, con cui quindi sono in conflitto.

Se queste linee guida non vengono abrogate si rischia di allungare i tempi di tutti i lavori.

#### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Articolo 226, comma 3, **lettera h)** (nuovo inserimento)

<< Omissis....

3. omissis

**h) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022 "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana SG n. 88 del 14 aprile 2022.**

4. Omissis.....>>

\* \* \* \*

**B. Emendamenti Allegato I.7 (Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo)**

Gli emendamenti proposti all'Allegato I.7, relativi ai lavori archeologici, servono fondamentalmente a permettere il rispetto dei 90 giorni previsti dallo Schema di Codice, salvando la tutela del patrimonio, come da art. 9 della Costituzione e come da DLgs 42/2004, consentendo ai progettisti ed alla Soprintendenza di adattare la procedura dell'archeologia preventiva - da sempre divisa in due attività (una prima parte "non invasiva", ex comma 1 art. 25 D.Lgs. 50/2016 e art. 95 D.Lgs. 163/2006, ed una seconda parte "invasiva" in quanto eseguita con scavi, saggi, sondaggi, ex comma 8 art. 25 D.Lgs. 50/2016 e art. 96 D.Lgs. 163/2006) - alla peculiarità dei progetti (ben diversi sono, infatti, i progetti puntuali rispetto a quelli di linea o interprovinciali e interregionali).

Le modifiche proposte permettono di ottimizzare le attività nei tempi a disposizione, rimandano alla fase successiva (applicando, di fatto, la procedura già a suo tempo prevista dagli articoli 95 e 96 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.) quanto per motivazioni contingenti non si è riuscito a fare nei 90 gg (tra tutti l'esempio dell'impossibilità di accedere ai terreni da indagare tramite saggi/sondaggi visto che espropri ed accordi bonari prevedono un lasso di tempo notevole, che parte da un minimo di 30 giorni).

L'attività che si rimanda alla fase successiva al PFTC, è, di norma, quella relativa alla seconda fase delle indagini archeologiche, come sopra detto, più "invasiva".

\* \* \* \*

## **Articolo 2 - Documento di fattibilità delle alternative progettuali.**

La proposta di integrazione prevede:

1. Di verificare sempre, non solo ove pertinente, la presenza di vincoli;

2. La redazione di una relazione preliminare da parte di un archeologo di I° Fascia secondo DM 244/2019; nella relazione dovrebbero essere raccolti o interpretati dati archivistici, bibliografici e geomorfologici sulle alternative progettuali in modo da analizzare preliminarmente se possa essere necessario attivare la seconda fase della procedura di Verifica Preliminare dell'Interesse Archeologico (VPIA), di cui al comma 5 dell'Allegato I.8, e con quale tipo di indagini: questi dati potranno quindi contribuire alla scelta dell'alternativa progettuale migliore. Allo stesso tempo, così facendo, si consente alle grandi opere di anticipare l'iter delle eventuali indagini dirette sul terreno, nonché di determinarne preliminarmente costi e tempistiche.

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato I.7 - Art. 2, comma 4, lettera b)

<< *Omissis*.....

4. Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia ed alla dimensione dell'intervento da realizzare si compone di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:

a) *omissis*

b) *Inquadramento territoriale dell'area d'intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici, mappa tematica archeologica ove esiste e con i vincoli di settore, ~~ove pertinente,~~ interpretata da archeologo con valutazione archeologica, oppure preliminare Relazione di Verifica Preventiva di interesse archeologico di cui all'Allegato I.8;*

*omissis ....>>*

\* \* \* \*

## Articolo 8 - Relazione Tecnica

Si suggerisce di inserire la parola "eventuali" con riferimento agli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) per consentire alla Soprintendenza

Archeologica Belle Arti e Paesaggio (SABAP) di esprimere un parere sulla fattibilità dell'opera anche solo con la prima parte della procedura di VPIA senza dover, quindi, attendere le tempistiche delle indagini sul terreno, che non sempre sono fattibili per tempi ristretti e mancanza di possibilità di occupazione dei terreni interessati.

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato I.7 - Art. 8, comma 3, lettera f)

<< omissis.....

3. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante o dell'ente concedente in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche dell'opera o dell'intervento da realizzare, la relazione tecnica, corredata da indagini e studi specialistici, è riferita almeno ai seguenti tematismi della progettazione: .....omissis....

f) aspetti archeologici, con descrizione di sviluppi ed **eventuali** esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;

omissis .....>>

\* \* \* \*

### **Articolo 9 - Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico.**

Le linee guida emanate con DPCM 14 febbraio 2022 fanno riferimento alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico così come prevista dall'Art. 25, D. Lgs. 50/2016 e articolata in livelli successivi di approfondimento - da eseguirsi con tempistiche definite e ben superiori ai 90 giorni previsti nello Schema di Codice - incompatibili, quindi, con le tempistiche realizzative definite dal nuovo Schema di Codice degli appalti.

Da qui la necessità di una revisione.

La proposta di modifica è volta ad una semplificazione della procedura che consenta di acquisire il parere sulla fattibilità dell'opera nei tempi stabiliti dal nuovo Codice e veda l'esecuzione delle indagini sul terreno, finalizzate a determinare i dettagli progettuali dell'opera garantendo al contempo la tutela del patrimonio della nazione (attraverso

soluzioni mitigatrici o alternative), in un momento successivo rispetto alla prima fase della procedura (prevista all'Allegato I.8, comma 2 e seguenti), ma comunque antecedenti al progetto esecutivo. Si ritiene, quindi, inutile citare il DPCM 14 febbraio 2022, essendo sufficiente il solo riferimento alle nuove Linee Guida così come previste nell'Allegato I.8 al comma 8.

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato I.7 - Art. 9

<< La relazione illustra gli esiti della **prima fase della** procedura relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, eseguita sulla base delle **nuove** linee guida approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri **14 febbraio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2022, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti come da Allegato I.8.**>>

\* \* \* \*

### **Articolo 12 - Elaborati grafici.**

Si propone l'emendamento che segue all'Art. 12, comma 3, lettera c), punto 5), dal momento che la distinzione tra potenzialità archeologica assoluta ed il rischio archeologico relativo consente di relazionare il rischio sulle effettive caratteristiche del progetto: ad esempio la presenza di una villa romana con mosaici a -1,5 m di profondità costituisce una potenzialità archeologica assoluta alta. Tuttavia il rischio archeologico relativo rimane alto se l'opera prevede scavi che si avvicinino a quella quota (ad es.: acquedotti, fognature, vasche di laminazione, ecc.), ma diventa basso se l'opera prevede la realizzazione di una minitrincea per la posa della Fibra Ottica. Questo elaborato è indispensabile per velocizzare l'acquisizione del parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio (SABAP).

Similmente, all'Art. 12, comma 4, punto 7, sottopunto 7.7, la distinzione tra potenzialità archeologica assoluta ed il rischio archeologico relativo consente di relazionare il rischio sulle effettive caratteristiche del progetto.

#### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato I.7 - Art. 12, comma 3, lettera c), punto 5)

Allegato I.7 - Art. 12, comma 4, punto 7, sottopunto 7.7)

<<3. Per le opere puntuali gli elaborati sono:

*omissis....*

*c) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione:*

*omissis....*

*5) carta della potenzialità archeologica **assoluta e del rischio archeologico relativo al progetto;***

*omissis .....*

*4. Per le opere lineari o a rete gli elaborati sono:*

*.....*

*7) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:*

*.....*

*7.7) carta della potenzialità archeologica in scala adeguata, estesa ad un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali **e carta del rischio archeologico relativo al progetto;***

*omissis .....>>*

\* \* \* \*

#### **Articolo 22 - Progetto Esecutivo**

La modifica è volta a consentire di acquisire il parere di fattibilità della SABAP nel corso della Conferenza di Servizi convocata alla consegna del PFTE e di svolgere le indagini sul



terreno senza dover sospendere i termini della Conferenza stessa per l'acquisizione dei pareri.

La modifica proposta ha lo scopo di semplificare e velocizzare i tempi autorizzativi.

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato I.7 - Art. 22, comma 4, **lettera c) (nuovo inserimento)**

<< 1. *Omissis*.....

2. *Omissis* .....

3. *Omissis* ....

4. *Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti:*

*a) relazione generale;*

*b) relazioni specialistiche;*

***c) la relazione archeologica relativa alla seconda fase della procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (eventuali indagini dirette sul terreno) di cui al comma 5 e seguenti dell'Allegato I.8;***

***e)-d)*** *elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino ed al miglioramento ambientale;*

*omissis....>>*

**NOTA - L'inserimento della nuova lettera c) comporta una ridefinizione delle successive lettere.**

\* \* \* \*

## C. Emendamenti Allegato I.8 (Verifica preventiva dell'interesse archeologico);

### Comma 1

Nell'ambito della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si chiede di prevedere una chiara distinzione della procedura in due fasi: la prima relativa alla Relazione di Progettazione/Inquadramento e la seconda relativa alle Indagini dirette sul terreno.

Questa distinzione consente di acquisire il parere di fattibilità dell'opera alla fine della prima fase e di utilizzare le indagini dirette sul terreno (seconda fase) solo per determinare le caratteristiche del progetto, ad esempio quote di scavo, areali, ecc.

L'intento è stabilire, nel corso della prima fase, se l'opera è fattibile, sulla base delle indagini archivistico-bibliografiche, geomorfologiche, ecc.; le indagini dirette che verranno, invece, svolte nel corso della seconda fase (e prima del progetto esecutivo) serviranno ad individuare le opere mitigatrici necessarie alla realizzazione dell'opera.

Così facendo si semplifica e velocizza il processo autorizzativo e si persegue il principio del nuovo Codice per cui la Valutazione dell'interesse archeologico procede in parallelo alla progettazione senza rallentare i tempi di realizzazione.

Si segnala, inoltre, un refuso dal momento che l'Allegato I.8 non riporta articoli, ma solo commi si ritiene che il riferimento alla procedura, citata nel comma 1, sia relativo all'Allegato I.8 e non ad un ipotetico articolo.

### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

#### Allegato I.8 - Comma 1

<<1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41 comma 4, del codice, si svolge secondo la procedura, **distinta in due fasi**, di cui al presente **articolo allegato>>**

\* \* \* \*

## Comma 2

Al fine di comprendere quale sia la prima delle due fasi cui si è fatto riferimento al Comma 1, si propone di inserire una specifica all'inizio del Comma 2.

Si chiede, inoltre, di sostituire un riferimento presente nella bozza, ritenuto errato in quanto nell'Allegato I.8 viene citata una norma abrogata a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 110 del 22 luglio 2014 e del relativo D.M. 244 del 20 maggio 2019 che, di fatto, hanno portato alla modifica del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" ed alla creazione dell'Art. 9-bis.

### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato I.8 - Comma 2

<<2. **Nella prima fase, per** le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante ~~i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia~~ **archeologi ex art. 9-bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.12, in possesso dei requisiti della qualifica di I fascia come da DM 244 del 20 maggio 2019.** La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti **adeguatamente documentati.**>>

\* \* \* \*

### Comma 3

Si chiede la sostituzione del Comma 3, dal momento che la citazione riportata nella bozza nell'Allegato I.8 fa riferimento ad una norma abrogata a seguito della entrata in vigore della Legge n. 110 del 22 luglio 2014 e del relativo D.M. 244 del 20 maggio 2019 che, di fatto, hanno portato alla modifica del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" con la creazione dell' Art. 9-bis.

A questo proposito, ed a sostegno della modifica proposta, si segnala quanto la Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura il 24 marzo 2020, ha inviato, tramite e-mail, agli archeologi inseriti negli elenchi del DM 60/2009: << Il portale "archeologiapreventiva.beniculturali.it" non sarà più aggiornato e sarà progressivamente dismesso. Le funzioni degli archeologi abilitati, quali previste dalla normativa di riferimento (D.Lgs. 43/2006 e D.M. 60/2009), sono infatti comprese nella normativa generale della professione di archeologo normata dalla L. 110/2014 e regolamentata dal D.M.244/1999. L'elenco di riferimento sarà quindi quello previsto nel portale delle professioni dei Beni Culturali, accessibile all'indirizzo "professionisti.beniculturali.it" >>

### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

#### Allegato I.8 - Comma 3

<< 3. Presso il Ministero della cultura è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro della cultura, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, sono disciplinati i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60.

**3. Ai sensi della Legge 110/2014, art. 2, è istituito presso il Ministero della Cultura l'elenco dei professionisti archeologi in possesso della necessaria qualificazione. L'elenco di riferimento per i soggetti di cui al precedente comma è quello istituito col DM 244 del 20**

**maggio 2019 presso il Ministero della Cultura>>**

\* \* \* \*

## **Comma 4**

L'inserito riferimento alla "seconda fase" della procedura serve a chiarire che la "seconda fase" di cui si sta parlando inizia con le attività di cui al comma 5 e seguenti.

### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato I.8 - Comma 4

*<<4. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 2, la sottoposizione dell'intervento alla **seconda fase della** procedura prevista dai commi 5, 6 e 7. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine perentorio della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in 60 giorni. I termini di cui al primo e secondo periodo possono essere prorogati per non più di 15 giorni in caso di necessità di approfondimenti istruttori o integrazioni documentali >>*

\* \* \* \*

## **Comma 5**

L'integrazione proposta alla lettera b) del Comma 5, introduce alla descrizione dei contenuti della seconda parte (già previsti dal comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016) della verifica preventiva dell'interesse archeologico, aprendo di fatto a possibili future evoluzioni tecnologiche (droni, termorilevamento, etc).

Inoltre si propone di semplificare la lettera c) del comma 5 dal momento che l'esecuzione di sondaggi corrisponde, nella sostanza, al saggio archeologico; avere due indicazioni analoghe crea confusione sia alla stazione appaltante che alla Direzione Lavori.

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

### Allegato I.8 - Comma 5

<< 5. La **seconda parte della** procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui oneri sono a carico della stazione appaltante, consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:

a) esecuzione di carotaggi;

b) prospezioni geofisiche e geochimiche **e altri strumenti e metodi che si rendessero disponibili in futuro;**

c) saggi archeologici e, ove necessario, **esecuzione di sondaggi e di** scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.>>

\* \* \* \*

### Comma 6

Nel puntualizzare che la relazione archeologica definitiva deve essere redatta da archeologo di I Fascia e che spetta al soprintendente indicare le indagini successive, con le integrazioni che si propongono si chiede anche, in ragione della particolare complessità, un tempo maggiore per concludere la procedura connessa alle opere a rete infraterritoriali.

Si definisce inoltre, in maniera più precisa:

- il momento da cui si devono far partire i tempi (si devono per forza di cose calcolare i tempi dalla formalizzazione dell'incarico al professionista o alla ditta che eseguirà i lavori);
- l'iter da seguire nel caso in cui un interesse archeologico sia confermato alla fine della

procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico in modo da computarne correttamente costi e tempi delle attività da eseguire prima del progetto esecutivo (come era correttamente previsto nel Codice D.Lgs. 163/2006).

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato I.8 - Comma 6

<< 6 La **seconda parte della** procedura si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni, **180 per le opere a rete infraterritoriali dalla data di consegna dei lavori successivi alla, dalla** richiesta di cui al comma 4 con la redazione della relazione archeologica definitiva, **redatta da un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 2,** approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti **in base ai quali il soprintendente** ~~di seguito elencati,~~ e detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela, **fatta salva la possibilità per la Soprintendenza di indicare prescrizioni di tutela archeologica in corso d'opera ;**

b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.

**Nei casi di cui alle lettere b) e c) le prescrizioni devono essere espresse sulla base di progetti predisposti ai sensi dell'art. 133 del Codice e relativo Allegato II.18, contenenti dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie degli interventi da farsi. Tali prescrizioni costituiranno elementi vincolanti per la progettazione esecutiva che dovrà prevedere interventi volti alla tutela dei resti individuati o mediante varianti o tramite lo scavo integrale dei contesti. La progettazione esecutiva dovrà dunque tener obbligatoriamente conto delle preesistenze archeologiche identificate, al fine di predisporre sia le soluzioni alternative di minor impatto in sede di progettazione, sia gli**

*interventi strettamente necessari alla realizzazione dell'opera da realizzare in via prioritaria prima dell'approvazione del progetto esecutivo. Il quadro economico del progetto esecutivo dovrà contenere le somme per lo studio e pubblicazione dei risultati, le opere di restauro, sistemazione e valorizzazione dei contesti oggetto degli interventi >>*

\* \* \* \*

## Comma 7

Si ritiene opportuno l'inserimento sotto riportato, sia al fine di proteggere il patrimonio archeologico nel rispetto del Codice dei Beni Culturali, in caso di verifiche incomplete condotte nella fase del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, sia per evitare fermi di cantiere per rinvenimenti, come previsto dall' art. 90 del codice dei Beni Culturali.

### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato I.8 - Comma 7

<< Omissis...

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori; **resta salva la possibilità per la Soprintendenza di indicare prescrizioni di tutela archeologica in corso d'opera.** Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salvo le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nell'ipotesi di cui al comma 6, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero della cultura avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio >>



\* \* \* \*

## Comma 8

In un'ottica di efficienza ed efficacia della normazione è fondamentale che le nuove linee guida siano definite insieme a chi poi sarà chiamato ad applicarle ed a metterle concretamente in opera, in quanto perfettamente a conoscenza dei tempi reali e delle problematiche. Da qui la proposta che segue.

### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

#### Allegato I.8 - Comma 8

*<< 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, **sentite le associazioni di categoria**, entro il 31 dicembre 2023, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera>>*

\* \* \* \*

D. Emendamenti Allegato II.18 (Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali).

**Articolo 7 - Idoneità professionale e capacità tecniche e professionali.**

Si segnala una citazione errata e si chiede la sua sostituzione con una indicazione corretta, come da proposta sotto riportata.

Nell'Allegato I.8, infatti, viene riportata una norma abrogata a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 110 del 22 luglio 2014 e del relativo D.M. 244 del 20 maggio 2019 che, di fatto, hanno portato alla modifica del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" portando alla creazione dell'Art. 9-bis.

Contestualmente si chiede una indicazione più congrua della dotazione organica ai fini della dimostrazione della idoneità professionale nella categoria OS 25 tenendo conto di quanto previsto per la categoria dei restauratori e modulando le fasce sulla base del DM 244/2019 applicativo della Legge 110/2014.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.18 - Art. 7, comma 7

<< Omissis....

7. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l'idoneità professionale, dal punto di vista organizzativo, è dimostrata dalla presenza di archeologi, ~~in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 3 dell'allegato I.8 del codice~~ **ex Art. 9-bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che hanno acquisito la relativa qualifica, anche ai sensi dell'Allegato 2 comma 1.3, ex D.M. 244 del 20 maggio 2019** in numero non inferiore al ~~trenta-venti~~ **per cento** ~~in possesso dei requisiti di I fascia e in possesso della qualifica di archeologi di II o III fascia~~ **in numero non inferiore al 40 per cento** dell'organico complessivo, con arrotondamento all'unità

superiore. In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al ~~tre~~ **sessanta** per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l'idoneità organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, è comprovata dalla presenza di almeno un archeologo. >>

\* \* \* \*

### **Articolo 10 - Lavori di importo inferiore a 150.000 euro.**

Si rileva come, per i lavori di importo inferiore ad € 150.000, sia scomparso il riferimento al fatto che il possesso di attestazione SOA equivale a dimostrazione degli specifici requisiti richiesti nell'articolo in commento, ritenendosi la possibilità assorbita nella più generale previsione dell'articolo 28 dell'Allegato II.12.

Si segnala, comunque, un riferimento errato all'interno del Comma 1, in cui è citato il Comma 7 invece del Comma 8 dell'art. 7 a proposito di organico ed idoneità organizzativa.

### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.18 - Art. 10, comma 1

<<1. Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti: a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell'invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2- B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto

dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a); b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo **8 7** sull'idoneità organizzativa; c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Omissis.....>>

\* \* \* \*

## **Articolo 11 - Direttore tecnico**

Nell'ambito dell'articolo sul Direttore Tecnico, si rilevano una serie di imprecisioni e la necessità di alcune correzioni.

Nello specifico, al Comma 2 si chiede di integrare il riferimento ad un parametro retributivo minimo per garantire che la direzione tecnica sia reale e non fittizia.

Al Comma 3 si riporta una citazione di fatto errata in quanto nell'Allegato I.8 viene riportata una norma abrogata a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 110 del 22 luglio 2014 e del relativo D.M. 244 del 20 maggio 2019 che di fatto hanno portato alla modifica del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" portando alla creazione dell'Art. 9-bis.

Al Comma 4, si segnala un possibile refuso; il riferimento corretto potrebbe essere all'Allegato I.10, relativo alle attività tecniche (o ad altro allegato), piuttosto che all'Allegato II.10, relativo alla violazione del pagamento di imposte.

Inoltre, sempre al Comma 4, si propone una integrazione, dal momento che l'articolo così come formulato impedisce ai neolaureati restauratori di BBCC di ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico della propria impresa, se decidessero di aprire una partita IVA. Ciò causerebbe una grave deformazione del mercato, perché l'attività autonoma rappresenta il principale mezzo per l'entrata nel mercato del lavoro dei neolaureati.

Inoltre i lavori sottosoglia sono tradizionalmente “l’officina” di perfezionamento dei neoprofessionisti, in quanto permettono di acquisire quelle competenze e conoscenze necessarie per affrontare lavori più complessi da un punto di vista dell’organizzazione dell’attività.

Si propone di inserire un nuovo Comma 5 bis, al fine di consentire agli archeologi che hanno svolto il ruolo di direttore tecnico in anni antecedenti sia al DM 154/2017 che al DM 244/2019 di continuare a svolgere la propria attività.

Per quanto riguarda il Comma 6, si ritiene opportuna l’applicazione del meccanismo dell’autocertificazione alla sola categoria di lavori OS 25 dal momento che nell’ambito dei lavori archeologici, soprattutto di archeologia preventiva, non è comune né la richiesta, né l’emissione di Certificati Esecuzione Lavori; non solo perché molti dei lavori sono di importo inferiore ai 150.000 euro e le imprese non ritengono necessario richiedere un CEL, ma anche perché spesso trattasi di attività affidate quali servizi e non lavori.

Nel caso delle attività OS 25, se le imprese non potessero autocertificare l’attività, sarebbero costrette ad un aggravio di pratiche burocratiche anche, a seguito della creazione di Soprintendenze uniche, di dimensioni minori rispetto alle ex Soprintendenze di ambito regionale, che spesso rende irrintracciabile la pratica.

Per le ragioni sopra esposte, la possibilità di autocertificazione dei requisiti del Direttore Tecnico, per lavori inferiori a 150mila euro, dovrebbe essere limitata alla sola categoria OS25.

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.18 - Art. 11

*<< 1. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.*

*2. Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II; essi pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante,*

dall'amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell'impresa stessa o a essa legato mediante contratto d'opera professionale regolarmente registrato **e retribuito in misura non inferiore alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.**

3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente decreto è affidata: a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa; b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all' articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio , o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5; c) relativamente alla categoria OS 25, **a soggetti in possesso dei titoli previsti di cui all'allegato I.8. ad archeologi ex articolo 9 bis del D Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, in possesso dei requisiti di I fascia che hanno acquisito la relativa qualifica, anche ai sensi dell'Allegato 2, comma 1.3, ex DM 244 del 20 maggio 2019.**

4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, è richiesto altresì **a) relativamente alla categoria OG2 il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, attestata secondo quanto previsto dall'allegato ~~H.10~~ I.10; b) relativamente alla categoria OS 2-A e OS 2-B, per i lavori superiori a € 150.000 il requisito di due anni di esperienza qualificata - ossia progettazione, responsabilità della condotta dei lavori, direzione tecnica (su lavori inferiori a €150.000) in lavori concernenti il restauro di beni culturali dello specifico settore di competenza documentata da certificati di corretta esecuzione dei lavori o visto per l'approvazione del progetto presentato da parte dell'ente di tutela responsabile.>>**

5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B la direzione tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell' articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata

*in vigore del presente allegato, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.*

**5 bis. Con riferimento alle categorie OS 25 la direzione tecnica può essere affidata anche ad archeologo ex Art. 9-bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in possesso dei requisiti di I fascia previsti dal D.M. 244 del 20 maggio 2019, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'Allegato 2 comma 1.3 del D.M. 244 del 20 maggio 2019 o laureati in laurea magistrale vecchio ordinamento con esperienza decennale purché tali archeologi abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente allegato, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.**

6. In caso di lavori **OS 25** di importo inferiore a 150.000 euro i requisiti vengono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.>>

\* \* \* \*

## **Articolo 12 - Attività di progettazione**

Dal momento che il concetto di “ripulitura” non è chiaramente definito e potrebbe dare origine a molte e diverse interpretazioni, è opportuno richiamare solo il concetto di manutenzione così come espresso all’art. 2, comma 2 di questo Allegato.

### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.18 - Art. 12, comma 4

<< Omissis...

4. Può essere disposta l’omissione o la riduzione dei contenuti della progettazione esecutiva nelle seguenti ipotesi:

a) per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, allorché non presentino complessità

realizzative, ~~quali ad esempio la ripulitura e altri interventi~~ che presentano caratteristiche di semplicità e serialità **in relazione alle manutenzioni di cui all'articolo 2, comma 2 del presente Allegato II.18;**

b) negli altri casi, qualora il responsabile unico del procedimento, accertato che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, disponga l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico. L'impresa esecutrice dei lavori sottopone al responsabile unico del procedimento la documentazione riguardante la progettazione integrativa, che viene approvata previa valutazione della stazione appaltante. >>

\* \* \* \*

## **Articolo 12 bis - Qualificazione in progettazione (Proposta di nuovo inserimento)**

Si ritiene importante inserire una chiara indicazione di quali siano i requisiti per la qualificazione dei progettisti nel settore dei beni culturali, al fine di rendere coerente gli interventi di questo tipo di progettazione con le capacità richieste ai progettisti.

Relativamente al restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico e/o archeologico poiché la qualificazione delle imprese nella categoria OS2 A e B avviene attraverso la qualificazione dello specifico staff tecnico, e poiché la possibilità di progettazione del restauratore di beni culturali (così come quella dell'archeologo) è prevista, tra l'altro, dall'art. 46, comma 1, lettera a) del DLgs 50/16 nonché dall'art. 66, comma 1, lettera a) dello Schema di futuro Codice dei Contratti, si propone una articolazione di raccordo e di armonizzazione, come quella che segue.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO



Allegato II.18, **Art. 12 bis - qualificazione in progettazione** (proposta di nuovo inserimento)

<< **1. Nel caso in cui l'impresa voglia essere qualificata per la progettazione di lavori concernenti la conservazione, manutenzione e il restauro relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico e/o archeologico, dovrà dimostrare la presenza di un restauratore di beni culturali assunto a tempo pieno e indeterminato se dipendente, oppure coincidente con il titolare e/o il direttore tecnico dell'impresa se impresa artigiana.**

**2. Per la progettazione di lavori concernenti lo scavo archeologico anche subacqueo l'impresa dovrà dimostrare la presenza di un archeologo ex Art. 9-bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in possesso dei requisiti di I fascia, che abbia acquisito la relativa qualifica, anche ai sensi dell'Allegato 2 comma 1.3, ex D.M. 244 del 20 maggio 2019.**

**3. Per la progettazione di lavori sul verde storico, l'impresa dovrà dimostrare la presenza di un architetto paesaggista, di un agrotecnico laureato, di un agronomo o di un dottore forestale.** >>

In conseguenza di tale integrazione, sarà utile prevedere anche uno specifico codice di **progettazione** all'interno della Tavola Z.1 del DM 17/06/2016 ("Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottati ai sensi dell'art. 24 comma 8 del DLgs 50/2016"), con relativo adeguamento delle tariffe professionali da inserire tra quelli esistenti, quale ad esempio:

<< XXX- interventi di conservazione, manutenzione e restauro relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico e/o archeologico;

XXX- progettazione lavori archeologici di scavo archeologico terrestre e subacqueo;

XXX - progettazione lavori sul verde storico >>

\* \* \* \*

## Articolo 15 - Progetto esecutivo

Si ritiene fondamentale per una corretta realizzazione di un progetto esecutivo, inserire la Scheda Tecnica tra i documenti progettuali. Si propone, quindi l'integrazione che segue.

### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.18 - Art. 15, comma 2

<< Omissis.....

2. Sono documenti del progetto esecutivo:

a) **la scheda tecnica**

~~a) b)~~ la relazione generale;

~~b) c)~~ le relazioni specialistiche;

~~c) d)~~ gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;

~~d) e)~~ i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

~~e) f)~~ il piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti;

~~f) g)~~ il piano di sicurezza e di coordinamento;

~~g) h)~~ il computo metrico-estimativo e quadro economico;

~~h) i)~~ il cronoprogramma;

~~i) l)~~ l'elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

~~l) m)~~ il capitolato speciale di appalto e schema di contratto. >>

\* \* \* \*

## Articolo 16 - Progettazione dello scavo archeologico

Si riportano di seguito alcune opportune modifiche all'art. 16, necessarie per una corretta progettazione dello scavo archeologico.

Nello specifico, al Comma 1, si propone di eliminare l'inciso, come da proposta sotto riportata, in coerenza con la finalità sottesa al Codice dei Contratti Pubblici, che è quella di realizzare delle opere e non di effettuare ricerche scientifiche.

Al Comma 5, si rileva come l'eliminazione del livello definitivo della progettazione e la sua sostituzione con il livello esecutivo, comporti problemi per lo scavo archeologico dal momento che il progetto esecutivo dell'opera nelle aree archeologiche si può formulare solo a scavo archeologico completato (con invio della relazione preliminare e poi finale di scavo).

Nell'ambito del progetto di fattibilità occorre, quindi, dare indicazioni specifiche al fine di coordinare l'attività di scavo con altre attività; per esempio, nel caso in cui oltre allo scavo sia necessario un primo intervento di restauro, come potrebbe essere nel caso di scavo in ambiente umido con legni imbibiti, occorre indicarlo preliminarmente.

Per quanto riguarda il Comma 6, si ritiene coerente con la finalità sottesa al Codice dei Contratti Pubblici, che è quella di realizzare delle opere e non di effettuare ricerche scientifiche, eliminare l'inciso, come da proposta sotto riportata; analogamente per il Comma 8.

Si ribadisce che nei lavori archeologici il progetto esecutivo è la relazione dello scavo archeologico che viene necessariamente conclusa prima dell'esecutivo dell'opera. La trasposizione nello Schema di Codice attuale del DM 154/2017 basato sulla progettazione in tre fasi rende opportuno modificare alcuni punti dell'ex progetto definitivo trasformato in esecutivo; si propone, pertanto, il cambio totale del comma 9 adeguandolo ad una fase di progettazione esecutiva che deve prevedere costi congrui.

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.18 - Art. 16, commi 1, 5, 6, 8, 9

<< 1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico **per finalità di ricerca archeologica** disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilità è costituito da una

relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici.

Omissis...

5. Il progetto di fattibilità, **contenente la definizione delle tipologie degli interventi distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici**, qualora non sia stato predisposto dai competenti uffici del Ministero della cultura, viene comunicato al Soprintendente competente.

6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico **per finalità di ricerca**, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantità e la durata di esse e comprende altresì il piano di sicurezza e coordinamento.

Omissis...

8. Il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di scavo archeologico **per finalità di ricerca** contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto di fattibilità tecnico economica viene comunicato al Soprintendente competente.

~~9. Il progetto esecutivo, salvo diversa indicazione del RUP ai sensi dell'articolo 12, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le modalità tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.~~

**9. In base all'art. 12 commi 3 e 4 del presente Allegato l'affidamento dei lavori di scavo archeologico può essere effettuato sulla base del progetto di fattibilità prevedendo l'integrazione della progettazione in corso d'opera. In tal caso gli Allegati di cui ai precedenti commi 6 e 7 devono confluire nel progetto di fattibilità ed in particolare il quadro economico dovrà prevedere obbligatoriamente la copertura del costo di tali integrazioni tenuto conto degli importi stabiliti al successivo art. 21 comma 1 aumentati del cento per cento. È fatto divieto assoluto di attingere per tali integrazioni alle somme accantonate per gli imprevisti, ai ribassi di gara o alle somme a disposizione.>>**

## **Articolo 18 - Verifica dei progetti.**

La modifica che si propone è resa necessaria dal fatto che in ambito archeologico non viene redatta una Scheda Tecnica, che è strumento tipico delle attività di restauro.

Si ritiene, poi, essenziale individuare puntualmente la figura idonea alla verifica del progetto di scavo archeologico, quale appunto l'archeologo, e riportare correttamente la sua definizione così come individuata dalla Legge n. 110 del 22 luglio 2014 e dal relativo D.M. 244 del 20 maggio 2019 che, come già scritto, ha portato alla modifica del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" con l'introduzione dell'Art. 9-bis.

### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

#### Allegato II.18 - Art. 18

*<<1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del codice, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all'attività di verifica, avvalendosi altresì:*

*a) nei casi di interventi su beni mobili culturali, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico:*

*1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;*

*2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di restauratore, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;*

*b) nei casi di interventi su beni culturali immobili:*

*1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;*

2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;

c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee:

1) ~~del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 14,~~ **di archeologo ex Art. 9-bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in possesso dei requisiti di I fascia che abbia acquisito la relativa qualifica, anche ai sensi dell'Allegato 2 comma 1.3, ex D.M. 244 del 20 maggio 2019,** sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare;

2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.

2. Il responsabile del procedimento può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori. >>

\* \* \* \*

## **Articolo 19 - Progettazione, direzione lavori e attività accessorie.**

Si ritiene importante puntualizzare, al Comma 1, che, nel caso di lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva devono essere svolte da un restauratore in possesso delle specifiche competenze previste dal Codice dei Beni Culturali.

Analogamente si precisa la necessità di un archeologo qualificato per i lavori di archeologia.

Al Comma 3 si ribadisce che il restauratore o l'archeologo ricoprono il ruolo di direttore operativo solo nel caso in cui non siano già direttori dei lavori.

## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.18 - Art. 19, commi 1 e 3

<< 1. Secondo quanto disposto dall' articolo 133 del codice per i lavori concernenti i beni culturali di cui al presente allegato, nei casi in cui non sia prevista l'iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti di cui all' articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in entrambi i casi in possesso di specifica competenza coerente con l'intervento da attuare. **Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva devono essere svolte da professionista in possesso delle competenze specifiche per i lavori da eseguire secondo l'allegato B del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Per gli scavi archeologici le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva devono essere svolte da archeologo ex Art. 9-bis del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in possesso dei requisiti di I fascia, che abbia acquisito la relativa qualifica, anche ai sensi dell'Allegato 2 comma 1.3, previsti dal D.M. 244 del 20 maggio 2019>>.**

2. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all' articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un'esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

3. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, oppure scavi archeologici, il restauratore oppure altro professionista di cui al comma 2, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori, **laddove non sia esso stesso direttore dei lavori**, ricopre il ruolo di assistente con funzioni di direttore operativo.

4 Omissis.....>>

\* \* \* \*

## **Articolo 21 - Varianti**

Sarebbe opportuno inserire anche il riferimento all'archeologia nell'ambito delle attività la cui evoluzione scientifica può giustificare varianti in corso d'opera, come da proposta di emendamento sotto riportata.

### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.18 - Art. 21, comma 2

*<< 2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina **dell'archeologia e** del restauro. >>*

\* \* \* \*

## **Articolo 22 - Collaudo**

Nell'ambito del Collaudo si ritiene necessario integrare - ove opportunamente richiesto dagli interventi effettuati - le figure di cui al Comma 2 con l'esplicita menzione dell'archeologo dal momento che gli interventi di restauro possono riguardare anche reperti archeologici o strutture archeologiche.

Analogamente, al Comma 3, la figura del restauratore dovrebbe essere prevista come eventuale nel momento in cui la tipologia degli interventi effettuati ne renda opportuna la presenza.



## PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Allegato II.18 - Art. 22, commi 2 e 3

<< 1. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonché uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario **o un archeologo, nel caso in cui vi siano stati interventi di restauro sui relativi ambiti di competenza,** in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento.

3. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l'organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento nonché un restauratore, **nel caso in cui vi siano stati dei restauri all'interno del lavoro,** entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

4. Omissis....>>

## MIT Bozza Regolamento Unico CCP

Consultazione 15/07/19- 02/09/19

### CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE DI OPERE GENERALI E DI OPERE SPECIALIZZATE

Si ritiene positivo che nell'ambito del Regolamento Unico venga affrontato, assieme al tema della qualificazione degli Operatori Economici quello delle categorie di qualificazione ed, in particolare, quello delle **lavorazioni c.d. Superspecialistiche** (d'ora in poi anche SIOS).

Le SIOS non solo dovrebbero essere **ampliate con l'inserimento della OS 9 (nella sua nuova formulazione di accorpamento tra OS 9 e OS 10), della OS20-B, della OS 24-A e OS24-B, della OS28 e della OS34** (come di seguito riportato), ma dovrebbero, anche, essere **connotate in termini di requisiti di qualificazione in maniera specifica** e meno generale di quanto viene fatto nel vigente Decreto 248/16 con riferimento ad attrezzature, qualificazione degli operatori ed esperienze professionali.

A questo proposito si evidenzia come si condivida solo parzialmente l'ipotesi di allargamento delle lavorazioni c.d. "superspecialistiche" ipotizzata da ANAC nell'Analisi di Impatto Regolamentare allegata allo Schema di Decreto di qualificazione degli Operatori Economici inviata al MIT.

Sarebbe inoltre auspicabile che nella Sezione del Regolamento Unico in cui verrà trattato il tema delle SIOS vengano introdotte adeguate tutele per le categorie disciplinate dal capo III del Codice dei Contratti Pubblici superando in maniera esplicita la possibilità di applicare, per esse, il subappalto delle opere al 100% allorquando il loro valore sia inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto (evenienza che renderebbe non applicabile l'art. 89, comma 11 del Codice); previsione incongruente con gli inderogabili principi del Codice dei Contratti Pubblici sulla materia (artt. 145 -150) che hanno come presupposto lo speciale regime di tutela previsto per i Beni Culturali.

Al fine di meglio definire le **declaratorie di alcune lavorazioni specialistiche e superspecialistiche** per renderle maggiormente attinenti alla realtà tecnica e di mercato, vengono qui di seguito riportate le modifiche che, a giudizio di FINCO, sarebbe necessario apportare, a corollario del nuovo sistema di qualificazione, all'Allegato "A" del DPR 207/10.

Alcune delle categorie dell'Allegato "A" per le quali non si propongono modifiche sono solo brevemente riportate nel presente contributo, al fine di ribadire la necessità di loro permanenza nel novero della lavorazioni superspecialistiche.

Si riporta, in ogni caso, alla fine del testo una tabella sintetica del nuovo Allegato "A" alla luce delle proposte avanzate

Nel caso di accorpamenti di categorie, i Certificati Esecuzione Lavori (CEL) emessi sulla base delle vecchie categorie, si dovrebbero intendere come riferibili anche alle nuove categorie; nel caso, invece, di suddivisioni di una categoria originariamente unitaria, dovrebbero essere riemessi con l'indicazione delle parti di attività riferiti alle nuove categorie

Nella presente proposta si riportano, come sopra detto, quelle che, sempre a giudizio di FINCO e delle sue Federate (che rappresentano la maggior parte delle attuali - e delle passate - lavorazioni superspecialistiche) dovrebbero essere i lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica da prendere in considerazione ai fini dell'art. 89, comma 11 del DLgs 50/2016, non solo nell'interesse delle imprese - in ragione della particolare rilevanza delle attività svolte e delle capacità richieste - ma anche delle Stazioni Appaltanti per una più adeguata realizzazione del bene oggetto dell'appalto.

Si sottolinea, infine, che il novero della lavorazioni c.d. "superspecialistiche" (SIOS) è stato fortemente ridotto negli ultimi anni, non già per una rivalutazione tecnica delle loro peculiarità in termini di notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica, quanto piuttosto per rispondere a richieste di natura astrattamente giuridica; si ritiene, quindi, necessario superare questa logica e procedere ad una effettiva valutazione delle lavorazioni in base alle relative peculiarità tecniche.

NOTA:

- *Non essendo possibile inserire nei campi della consultazione caratteri evidenziati, le parti modificate vengono riportate con il carattere MAIUSCOLO rispetto alle descrizioni delle lavorazioni presenti nel DPR 207/10 e vengono accompagnate da una Nota in parentesi quadrata [Nota].*
- *Il documento riporta anche i riferimenti a categorie di lavori non superspecialistiche di cui si rende necessaria la revisione alla luce delle proposte elencate.*
- *Alla fine del contributo si riporta una tabella sintetica del nuovo Allegato "A" alla luce delle proposte avanzate*

CATEGORIE SUPERSPECIALISTICHE ex DM 248/19 con PROPOSTE di  
INTEGRAZIONE

Si considerano strutture, impianti ed opere speciali, le opere generali e specializzate - se di importo superiore al limite indicato all'art. 89, comma 11 del Decreto Legislativo 50/2016 - quelle di seguito elencate:

1. OG 11 - *impianti tecnologici;*
2. OS 2- INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E RESTAURO RELATIVI A BENI CULTURALI MOBILI, SUPERFICI DECORATE DI BENI ARCHITETTONICI E MATERIALI STORICIZZATI DI BENI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E/O ARCHEOLOGICO; [nuova categoria nasce dall' accorpamento tra OS2-A e OS2-B]
3. OS 4 - *impianti elettromeccanici trasportatori;*
4. OS 9 - IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA; [nuova categoria nasce dall'accorpamento tra OS 9 e OS 10]
5. OS 11 - *apparecchiature strutturali speciali;*
6. OS 12 A - *barriere stradali di sicurezza;*
7. OS 12 B - *barriere paramassi, fermaeove e simili;*
8. OS 13 - *strutture prefabbricate in cemento armato;*
9. OS 14 - *impianti di smaltimento e recupero rifiuti;*
10. OS 18 A- *componenti strutturali in acciaio;*
11. OS 18 B - *componenti per facciate continue;*
12. OS 20 B - INDAGINI GEOGNOSTICHE [Reinserimento];
13. OS 21 - *opere strutturali speciali;*
14. OS 24-A - VERDE E ARREDO URBANO; [Categoria già esistente, la lettera A nasce dalla bipartizione della categoria OS 24]
15. OS 24 - B - CONSERVAZIONE RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI SOTTOPOSTE A TUTELA; [Nuova categoria nata dalla bipartizione della categoria originaria OS 24 per la parte relativa ai lavori sul verde storico tutelato]
16. OS 25 - *scavi archeologici ANCHE SUBACQUEI;* [Declaratoria integrata]
17. OS 28 - IMPIANTI TERMICI ~~E~~ DI CONDIZIONAMENTO, DEL GAS E DI SPEGNIMENTO INCENDI; [Reinserimento con declaratoria integrata alla luce di alcune modifiche di seguito proposte]
18. OS 30 - *impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;*
19. OS 32 - *strutture in legno*
20. OS 34 - SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ; [Reinserimento]

## MOTIVAZIONE INCLUSIONI e necessari aggiustamenti ulteriori

### OG 11- Impianti tecnologici. [variazione]

A prescindere da svariate pronunce dell'allora AVCP in merito alla specialità della realizzazione degli impianti complessi, la necessità di **conservare la OG 11 sia nel novero delle categorie di qualificazione che tra le SIOS** nasce dal fatto che essa costituisce l'insieme dell'impiantistica dell'edificio e quindi, in coerenza con la lettera dell'articolo 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016 rientra certamente tra i *"lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, **impianti** e opere speciali"*. Inoltre occorre sottolineare che la categoria OG11 è la sommatoria di due categorie specialistiche che per le loro caratteristiche di innovazione tecnologica e di forte riverbero sull'economia - per gli aspetti sia energetici che di impatto ambientale - sono caratterizzate da elevati contenuti tecnologici che richiedono da parte delle imprese esecutrici una qualificata professionalità del personale addetto. Personale che deve essere adeguatamente formato e, per particolari lavorazioni, deve essere in possesso di specifiche competenze ed abilitazioni professionali.

Tali lavorazioni devono porre particolare attenzione alle esigenze connesse alla sicurezza, alla tutela della salute e del benessere ambientale (climatico, di qualità dell'aria, di luminosità), sia degli utenti, sia dei lavoratori che usufruiranno dell'opera (scuole, ospedali, edifici pubblici, centri congressi, strutture sportive, spazi museali ed espositivi, ecc.)

Inoltre l'elevato contenuto tecnologico di tali componenti dell'opera richiede, da parte delle imprese esecutrici, la presenza di un'adeguata struttura tecnica organica all'impresa. Le lavorazioni impiantistiche sono connotate, infine, da una specifica abilitazione dell'impresa richiesta dalla normativa vigente (DM 37/08).

Dal momento che in prosieguo si proporranno delle modifiche alle OS componenti la OG 11, qui, di seguito, si riporta la proposta di modifica finale alla declaratoria.

### Proposta di modifica

Requisiti di ordine speciale [già Art. 79, c. 16, DPR 207/10]

XX. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l'acronimo [ELIMINARE **OS 3**], OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all'allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

[**categoria OS 3: 40 %**] [ELIMINARE IL RIFERIMENTO ALLA OS 3]

- categoria OS 28: 70 %

- categoria OS 30: 70 %

L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie, [ELIMINARE OS 3], OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate, [ELIMINARE OS 3], OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

~~{ categoria OS 3: 10 % }~~ [ELIMINARE IL RIFERIMENTO ALLA OS 3]

- categoria OS 28: 25 %

- categoria OS 30: 25 %

#### PROPOSTA DI NUOVA DECLARATORIA

##### OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI

Riguarda la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo [ELIMINARE OS 3], OS 28 e OS 30.

\* \* \*

**OS 2- INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E RESTAURO RELATIVI A BENI CULTURALI MOBILI, SUPERFICI DECORATE DI BENI ARCHITETTONICI E MATERIALI STORICIZZATI DI BENI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E/O ARCHEOLOGICO** [Nuova categoria]

Si propone di tornare all'originario accorpamento dei due settori in cui era stata divisa la OS 2 non solo per il fatto che il perno della qualificazione in questa categoria è dato dal Decreto Ministeriale 294/00 modificato dal DM 420/01, che prevede i medesimi requisiti

di idoneità organizzativa e tecnica (tra i quali la presenza di un Direttore Tecnico con qualifica di Restauratore dei Beni Culturali), ma anche perché al 31 dicembre del 2017 risultavano qualificate solo 10 imprese nella categoria OS 2-B [ n. 8 aziende al novembre 2013 e 4 nel 2012 - dati Anac/ sito Avcp. NdR] a fronte delle 524 imprese qualificate nella categoria OS 2-A (sempre al 31 dicembre 2017).

PROPOSTA DI NUOVA DECLARATORIA.

**OS 2- INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E RESTAURO RELATIVI A BENI CULTURALI MOBILI, SUPERFICI DECORATE DI BENI ARCHITETTONICI E MATERIALI STORICIZZATI DI BENI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E/O ARCHEOLOGICO.**

**RIGUARDA L'INTERVENTO DIRETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO, L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MANUFATTI E MONUMENTI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO, ETNOGRAFICO E CULTURALE, QUALI: MATERIALI E SUPERFICI STORICIZZATE, ANCHE NON DECORATE, DI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE, EVIDENZE ARCHEOLOGICHE, MANUFATTI LAPIDEI, DIPINTI MURALI, INTONACI, DIPINTI SU TELA, DIPINTI SU TAVOLA O SU ALTRI SUPPORTI, OPERE POLIMATERICHE E INSTALLAZIONI, STUCCHI, MOSAICI, MANUFATTI IN LEGNO, POLICROMI E NON POLICROMI, MANUFATTI IN OSSO, IN AVORIO, IN CERA, MANUFATTI CERAMICI E VITREI, MANUFATTI IN METALLO E LEGHE, MATERIALI E MANUFATTI IN FIBRE NATURALI E ARTIFICIALI, IN PELLE E CUOIO, MANUFATTI CARTACEI E PERGAMENACEI, MATERIALI FOTOGRAFICI, CINEMATOGRAFICI E SUPPORTI DIGITALI, STRUMENTI MUSICALI, STRUMENTAZIONI E STRUMENTI SCIENTIFICI E TECNICI.**

\* \* \*

**OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori.**

Si ritiene di mantenere la OS 4 tra le SIOS per l'estrema incidenza che sui rischi di massa hanno l'uso dell'ascensore (secondo "mezzo di trasporto" dopo l'automobile, ma senza conducente), delle scale mobili ecc, per la cui corretta fornitura, posa in opera e manutenzione è assolutamente necessaria una adeguata formazione del personale, del resto corredata da uno specifico esame di abilitazione statale (patentino), il rispetto di una serie di stringenti normative di settore (D.P.R. 162/99, D.lgs. 17/2010, D.P.R. 214/2010, Direttive 95/16/CE e 2006/42/CE e relative norme armonizzate a partire dalle Uni EN 81-1 e Uni EN 81-2/2012 per gli ascensori e Uni EN 115 per le scale mobili) nonché il possesso di idonee attrezzature.

Declaratoria [Identica rispetto al DPR 207/10]

#### OS 4: impianti elettromeccanici trasportatori

*Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.*

\* \* \*

#### **OS 9 - IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA** [Nuova categoria]

Questa nuova categoria accorperebbe le preesistenti categorie OS 9 (Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza stradale) ed OS 10 (segnaletica stradale non luminosa).

Si ritiene di inserire tra le SIOS questa categoria data la pesante incidenza sulla sicurezza stradale che la segnaletica, di qualunque tipo, esercita.

Tutte le attrezzature di sicurezza della circolazione, *in primis* la segnaletica, costituiscono, infatti, un elemento essenziale di protezione per tutti i cittadini utenti tale da richiede la massima precisione sia nella produzione che nella posa delle stesse, unitamente alla loro manutenzione programmata.

La circolazione stradale, infatti, in tutto il mondo è considerata elemento di grande rischio ed è, in quanto tale, gravata da assicurazione obbligatoria oltre che essere "garantita" da una gran quantità di norme tecniche di certificazione, oltre che da norme nazionali ed internazionali la cui applicazione è necessaria proprio per garantire l'incolumità del cittadino utente.

Si ritiene importante avere un'unica categoria superspecialistica per tutta la segnaletica stradale anche in ragione del fatto che a livello europeo la normativa tecnica del CEN /TC 226 (Ente Europeo di Normazione) sta evolvendo verso **l'unificazione delle varie branche della segnaletica verticale, orizzontale e luminosa** al fine di affrontare le problematiche tecniche e di sistema in maniera unitaria (anche in considerazione del fatto che il segnale luminoso legato ai semafori è parte decisamente minoritaria della segnaletica luminosa che, sempre più spesso, è utilizzata in sostituzione di quella verticale tradizionale ed, in ogni caso, è trattata in maniera unitaria in tutta Europa) .

Alla luce di questo, anche a livello nazionale, le commissioni tecniche UNI/CT 012/SC01/GL03 sulla segnaletica verticale, UNI/CT 012/SC01/GL02 sulla segnaletica orizzontale e UNI/CT 012/SC01/GL03 sulla segnaletica luminosa, ove sono presenti la maggior parte dei produttori e dei posatori di segnaletica nazionale, cominceranno a



lavorare, proprio a novembre di quest'anno, ad una **Linea Guida unitaria**, come deciso nella riunione del 5 giugno 2019.

Anche il Ministero delle Infrastrutture è stato coinvolto nell'iniziativa che, oltre a far crescere il mercato, certamente contribuirà ad aumentare la professionalità degli operatori a tutto vantaggio della qualità delle offerte in gara oltre che di un sempre più qualificato servizio alla collettività circolante.

#### PROPOSTA DI NUOVA DECLARATORIA

### **OS 9 - IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA** [Nuova categoria]

*RIGUARDA LA FORNITURA E POSA IN OPERA, LA MANUTENZIONE SISTEMATICA O RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI AUTOMATICI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO STRADALE, FERROVIARIO, METROPOLITANO O TRANVIARIO COMPRESO IL RILEVAMENTO DELLE INFORMAZIONI E L'ELABORAZIONE DELLE MEDESIME, NONCHÉ LA FORNITURA, LA POSA IN OPERA, LA MANUTENZIONE O RISTRUTTURAZIONE E LA ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA, VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE.*

\* \* \*

#### **OS 11- apparecchiature strutturali speciali.**

Si ritiene di mantenere nella elencazione delle SIOS per la fortissima influenza che la fornitura, posa e manutenzione delle apparecchiature strutturali speciali ha sulla sicurezza statica ed antisismica delle costruzioni.

La specialità dell'attività connessa con questa categoria è di chiara evidenza se si tiene conto dei requisiti di qualificazione ritenuti necessari alla sua corretta esecuzione per i quali si rimanda ad parte di questa consultazione.

#### Declaratoria [Identica rispetto al DPR 207/10]

#### **OS 11: Apparecchiature Strutturali Speciali**

*Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.*

\* \* \*

### OS 12-A barriere stradali di sicurezza

Questa categoria tutela gli aspetti afferenti l'incolumità e la salute dei cittadini nell'ambito della mobilità stradale.

Data la sua fondamentale importanza in materia di sicurezza stradale si propone che continui a rimanere nell'ambito della lavorazioni superspecialistiche.

Declaratoria [Identica rispetto al DPR 207/10]

### OS 12- A Barriere Stradali di Sicurezza

*Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale*

\* \* \*

### OS 12 -B - barriere paramassi, fermaneve e simili [ *Declaratoria integrata*]

Si ritiene che la categoria OS12-B debba rimanere tra le lavorazioni superspecialistiche per la specificità dei lavori di cui trattasi, non solo in relazione al pubblico interesse alla tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori (essendo chiaro che solo imprese i cui dipendenti siano stati specificatamente formati all'utilizzo di tecniche alpinistiche possono garantire un'adeguata riduzione del rischio di caduta e di morte), ma anche alla tutela degli abitati e delle strade (e quindi delle persone), alla cui preservazione sono funzionali le opere afferenti la categoria OS12-B.

La stessa introduzione della categoria OS12 -B fra quelle specialistiche, operata con il DPR 207/2010, aveva come primario e dichiarato obiettivo la tutela dei lavoratori (rocciatori) e la riduzione degli incidenti sul lavoro, che nella fattispecie, atteso il contesto alpinistico, statisticamente portano alla morte o comunque a lesioni gravissime a carico degli addetti.

A ciò si aggiunga che le modalità di approccio alla realizzazione di lavori eseguiti con tecniche alpinistiche da parte delle imprese specializzate e qualificate (OS12-B) sono frutto di lunga esperienza e professionalità e prevedono l'adozione di procedure atte a garantire la massima sicurezza dei rocciatori impegnati.

La straordinaria specificità delle lavorazioni di cui trattasi e la professionalità acquisita dalle imprese e relativi addetti rocciatori (elementi che giustificano pienamente l'inserimento della categoria OS12-B tra quelle c.d. "superspecialistiche" a qualificazione obbligatoria) hanno, peraltro, trovato riconoscimento, da un lato nel Contratto Nazionale del lavoro per dipendenti delle imprese edili ed affini dal maggio del 2004, ove sono

espressamente previste le specifiche mansioni dell'operaio addetto alla realizzazione delle lavorazioni sopra riportate, dall'altro nel Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235 "Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori" (poi recepito dall'Art. 116 del D.Lgs 81/2008), il quale ha stabilito che i lavoratori impiegati in lavori quali quelli di cui alla categoria OS12-B devono essere soggetti a formazione per l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, con rilascio di certificato obbligatorio di formazione.

Per quanto riguarda la categoria OS 12 B ( barriere paramassi, fermaneve e simili), **si propone di meglio specificare la declaratoria oggi vigente**, come sotto evidenziato, al fine di evitare incertezze interpretative da parte delle Amministrazioni.

### Attuale Declaratoria

#### OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e simili

*Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta di massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.*

#### DECLARATORIA [Integrata]

#### OS 12-B: BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, **CON FUNZIONE PROTETTIVA ATTIVA E PASSIVA**, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta di massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.

**COMPRENDE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, LA PULITURA DI PARETI ROCCIOSE, IL MONTAGGIO DI BARRIERE PARAMASSI, PARAVALANGHE E RETI DI PROTEZIONE, NONCHÉ L'ESECUZIONE DI PERFORAZIONI SU PARETI NATURALI CON PERFORATRICI PORTATILI O MONTATE SU SLITTE O PIATTAFORME PER LA REALIZZAZIONE DI CHIODATURE, TIRANTI O ANCORAGGI".**

\* \* \*

#### OS 14 - impianti di smaltimento e recupero rifiuti.[integrata]

Data la particolare complessità del tema riguardante il trattamento dei rifiuti e del riciclo degli stessi, anche alla luce delle indicazioni Europee in materia di c.d. "Economia Circolare" si ritiene di dover continuare a conservare la OS 14 nel novero delle SIOS meglio specificando la sua declaratoria.

Necessario, a questo proposito, eliminare dall'attuale declaratoria, la frase << e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di

combustibile derivato dai rifiuti,>> ed inserire una serie di specificazioni come appresso riportato.

Attuale Declaratoria:

#### OS 14: Impianti Di Smaltimento e Recupero dei Rifiuti

*Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.*

PROPOSTA DI NUOVA DECLARATORIA [integrata]

#### OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

*Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di **SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI** (termodistruzione, **PRESELEZIONE, COMPOSTAGGIO, STERILIZZAZIONE, PRODUZIONE DI COMBUSTIBILE DERIVATO DAI RIFIUTI, RECUPERO DI MATERIALI ED OGNI ALTRO IMPIANTO FINALIZZATO AL TRATTAMENTO O PRE-TRATTAMENTO** dei rifiuti) e connessi sistemi di trattamento dei fumi completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.*

\* \* \*

#### OS 18- A - componenti strutturali in acciaio

Data la particolare complessità delle lavorazioni in acciaio che, nella maggior parte dei casi, sono legate ad una specifica progettazione e costruzione eseguita in stabilimento, fornite in cantiere e montate da maestranze particolarmente qualificate che si avvalgono di attrezzature specifiche e di uso non comune, si propone di continuare a mantenerle nell'elenco delle lavorazioni c.d. superspecialistiche .

Queste lavorazioni se confrontate con altre tipologie di prefabbricazione, quali ad esempio quelle di opere in calcestruzzo armato, evidenziano alcune significative differenze e peculiarità:

1) innanzitutto, per le aziende produttrici di componenti strutturali, la definizione stessa di prefabbricatori è limitante; esse, infatti, non si caratterizzano tanto per un processo industrializzato di componenti standard (definibili per certi versi, seppur in via esemplificativa, "a catalogo"), quanto piuttosto per un processo gestito ed organizzato per eseguire tutte quelle lavorazioni di officina necessarie alla composizione di elementi per

strutture complesse, talvolta preassemblate, su progetti, disegni e specifiche ogni volta diverse. Ciò implica necessariamente un sistema di controllo dei propri processi più articolato, in virtù di problematiche e complessità ogni volta 'uniche', legate all'unicità, appunto, di ogni commessa, e risolvibili solo se internamente all'azienda esiste un patrimonio di conoscenze tecniche e tecnologiche, oltre ai macchinari ed attrezzature accessorie, proporzionato alla complessità e rilevanza del caso. In buona sostanza, per le aziende produttrici di carpenteria metallica strutturale, il termine di prefabbricazione descrive solo parzialmente il processo di trasformazione in questione, e solo nella misura in cui ci si riferisce alla circostanza per cui la lavorazione viene eseguita in uno stabilimento esterno al cantiere.

2) Per quanto detto sopra, ad ogni commessa/progetto, in virtù del livello di complessità dello stesso, corrispondono determinati livelli di prestazione per i materiali, per le connessioni, per le tipologie di controllo necessarie a garantire sicurezza e qualità. A titolo d'esempio, le tipologie di officine in questione devono essere dotate di macchine a controllo numerico, devono essere in possesso di linee automatiche e/o semiautomatiche di saldatura e preparazione delle lamiere, di idonee linee di 'taglia-fora', oltreché di personale addetto specializzato nell'uso di tali attrezzature automatiche di lavorazione.

3) Per la gestione e la conduzione dei macchinari, quali quelli sopra descritti, è imprescindibile disporre in organico di un numero di saldatori qualificati, provvisti di patentino rilasciato da un ente terzo (come richiesto dalla legge), adeguato e rispondente alla tipologia della produzione ed alla capacità produttiva richiesta.

La specificità di ogni commessa implica, d'altra parte, la necessità di poter contare su personale tecnico con capacità, professionalità ed esperienza adeguate ed, in particolare, di poter contare su dei responsabili di produzione e su un direttore di stabilimento ai quali si richiede un livello di capacità e conoscenza adeguato non soltanto a sovrintendere lavorazioni standardizzate e meccanizzate ma, anche e soprattutto, ad intervenire e governare i processi con capacità di valutazione e diagnosi dei problemi in autonomia, supportata da una lunga esperienza e comprovata da una competenza tecnica.

Va altresì evidenziato che, alcune delle competenze richieste per determinate lavorazioni, ed in particolare quelle di saldatura, implicano anche conoscenza meccanica delle attrezzature di lavorazione, quali, ad esempio, saldatrici ad arco sommerso, laser a fiamma ossidrica etc., ed il controllo termico-fisico-chimico degli ambienti in cui le attrezzature vengono utilizzate e conservate.

Declaratoria [Identica rispetto al DPR 207/10]

OS 18-A: Componenti Strutturali in Acciaio

\* \* \*

### **OS 18-B - componenti per facciate continue.**

La particolarità della categoria "facciate continue" nasce dalla specifica complessità delle lavorazioni (non solo dell'alluminio, ma anche del vetro e dell'acciaio) che, nella maggior parte dei casi, sono legate ad una specifica progettazione e costruzione eseguita in stabilimento. Ne consegue che le facciate continue vengono fornite in cantiere e montate da maestranze particolarmente qualificate che si avvalgono di attrezzature specifiche e di uso non comune. Si propone, dunque, di continuare a mantenere la produzione ed installazione di componenti per facciate continue nell'elenco delle lavorazioni c.d. superspecialistiche .

Queste lavorazioni se confrontate con altre tipologie di prefabbricazione classica, quali ad esempio quelle di opere in calcestruzzo armato, evidenziano alcune significative differenze e peculiarità:

1) innanzitutto, per le aziende produttrici di componenti di involucro in alluminio e vetro, la definizione stessa di prefabbricatori è limitante; esse, infatti, non si caratterizzano tanto per un processo industrializzato di componenti standard ( definibili per certi versi, seppur in via esemplificativa, "a catalogo"), quanto piuttosto per un processo gestito ed organizzato per eseguire tutte quelle lavorazioni di officina necessarie alla composizione di elementi per facciate complesse, talvolta preassemblate, su progetti, disegni e specifiche ogni volta diverse. Ciò implica necessariamente un sistema di controllo dei propri processi più articolato, in virtù di problematiche e complessità ogni volta 'uniche', legate all'unicità di ogni commessa, e risolvibili solo se internamente all'azienda esiste un patrimonio di conoscenze tecniche e tecnologiche, oltre ai macchinari ed attrezzature accessorie, proporzionato alla complessità e rilevanza delle complessità del caso. Per le aziende produttrici di facciate continue, il termine di prefabbricazione descrive solo parzialmente il processo di trasformazione in questione, e solo nella misura in cui ci si riferisce alla circostanza per cui la lavorazione viene eseguita in uno stabilimento esterno al cantiere.

2) Per quanto detto sopra, ad ogni commessa/progetto, in virtù del livello di complessità dello stesso, corrispondono determinati livelli di prestazione per i materiali, per i dettagli di giunzione e connessione, per le tipologie di controllo necessarie a garantire sicurezza e qualità. A titolo d'esempio, le tipiche officine in questione devono essere dotate di macchine a controllo numerico, devono essere in possesso di linee automatiche e/o semiautomatiche di taglio, piegatura e assemblaggio di profili estrusi in alluminio, di lamiere in alluminio e acciaio, oltreché di personale addetto specializzato nell'uso di tali attrezzature automatiche di lavorazione.

3) Per la gestione e la conduzione dei macchinari, quali quelli sopra descritti, è imprescindibile disporre in organico di un numero di operatori qualificati, adeguato e rispondente alla tipologia della produzione e alla capacità produttiva richiesta.

La specificità di ogni commessa implica, d'altra parte, la necessità di poter contare su personale tecnico con elevata e specifica competenza professionale sia per quanto riguarda la progettazione costruttiva di officina che la conoscenza e governo di processi produttivi con elevata incidenza di lavorazioni meccanizzate aventi un livello di precisione molto più elevato di quello mediamente richiesto alle aziende operanti nel settore delle costruzioni.

Declaratoria [Identica rispetto al DPR 207/10]

#### OS 18-B: Componenti per Facciate Continue

*Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.*

\* \* \*

#### OS 20-B - indagini geognostiche

Si richiede il **reinserimento della categoria OS20-B nell'elenco delle SIOS** in quanto la realizzazione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo, realizzata con attrezzature ad alto contenuto tecnologico e con personale altamente specializzato, munito di apposito patentino rilasciato dagli enti bilaterali (Scuole Edili e CPT), costituisce la principale base di supporto ad una corretta ed efficiente progettazione di tutte le opere pubbliche e non. Dati di supporto scadenti generano livelli di progettazione che impediscono la corretta esecuzione dei lavori, con pesanti ripercussioni sui tempi e costi di realizzazione delle opere.

Un dato emblematico sulla struttura delle imprese specializzate in grado di eseguire indagini geognostiche di livello adeguato riguarda la percentuale media di ammortamento delle attrezzature in loro possesso, che oscilla tra il 15% e il 25% del fatturato, rispetto al 2% richiesto per la qualificazione SOA.

Declaratoria [Identica rispetto al DPR 207/10]

#### OS 20-B - Indagini Geognostiche

*Riguarda l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ.*

## **OS 21 - opere strutturali speciali. [integrata]**

Si ritiene di lasciare nelle SIOS le lavorazioni afferenti la categoria OS 21, per la necessità che esse siano eseguite da personale altamente qualificato in grado di operare con attrezzature di particolare complessità tecnica oltre che di rilevante importo economico.

In riferimento alla categoria OS21, si fa presente, la necessità di eliminare erranee interpretazioni che sovente creano applicazioni palesemente in contrasto con quella che è la volontà del Legislatore.

In particolare si propongono alcune integrazioni chiarificatrici del reale contenuto della declaratoria OS21 al fine di evitare che:

1. per lavori di ripristino strutturale classico (ripristino sezioni ed integrazione o sostituzioni dell'armatura metallica in strutture in c.a. in elevazione) venga applicata erroneamente la cat. OS21;
2. per la realizzazione di pozzi venga indicata erroneamente la categoria delle opere idrauliche (OG6)

Che le attività di ripristino strutturale di opere in elevazione, nelle intenzioni del Legislatore, non potessero appartenere alla cat. OS21 è evidente, in considerazione del fatto che detta categoria riguarda esclusivamente opere speciali realizzate nel sottosuolo.

Le distorsioni applicative sono da ricondursi alla incompleta dicitura "*opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture*" chiaramente da sotto intendersi "in fondazione".

Che le attività relative alla costruzione dei pozzi (per l'utilizzo dei fluidi nel sottosuolo) fossero da considerare attività specialistiche nelle intenzioni del legislatore è testimoniato dalla decisione, al momento del passaggio dal sistema dell'Albo Nazionale dei Costruttori alle SOA, di far confluire la categoria 19F (trivellazione e pozzi) nella OS 21; così come dal fatto che tutte le SOA spontaneamente, per i lavori non pubblici, fanno confluire dette attività nella categoria OS 21.

La declaratoria, però, è al momento poco chiara perché fortemente sbilanciata nel settore delle fondazioni speciali, relegando solo nel comma delle esemplificazioni il riferimento ai pozzi.

Per questo motivo alcune amministrazioni invece della categoria specialistica OS 21 utilizzano, impropriamente, quella generale OG 6 per classificare le attività inerenti i pozzi.

La proposta di articolare con un comma specifico tutte le attività inerenti i pozzi dovrebbe dare attuazione piena alla volontà del Legislatore ed evitare dannosi errori di interpretazione.



## PROPOSTA DI DECLARATORIA [integrata]

### OS21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI

Riguarda la costruzione: di opere **SPECIALI** destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere **E TRATTAMENTI** destinati a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza, di indeformabilità **E DI PERMEABILITÀ** tali da rendere stabile l'imposta dei **MANUFATTI**, prevenire dissesti geologici **ED ISOLARE FONTI DI INQUINAMENTO, DI FONDAZIONI SPECIALI ATTE A** rendere antisismiche le strutture esistenti.

Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, **DI DIAFRAMMI**, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture **DI FONDAZIONE, [DI POZZI eliminare], DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO PER CONSENTIRE LO SCAVO DI GALLERIE**, di opere per garantire la stabilità dei pendii, di lavorazioni speciali **E/O TRATTAMENTI IN SITU** per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

**RIGUARDA LE PERFORAZIONI NEL SOTTOSUOLO PER LA COSTRUZIONE DI POZZI PER L'ACQUA, PER LA CAPTAZIONE DI RISORSE MINERARIE, PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE GEOTERMICHE SOTTERRANEE. LA MANUTENZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DELLE STESSE OPERE NEL SOTTOSUOLO.**

\* \* \*

### OS 24-A - verde ed arredo urbano.[Nuova lettera]

Si propone di articolare in due categorie la OS 24 e di inserire nel novero delle SIOS anche le lavorazioni afferenti il verde e l'arredo urbano per le seguenti motivazioni:

a) Il contratto di lavoro degli operai delle imprese di giardinaggio è sempre un contratto di giardiniere-florovivaista derivante dalla categoria generale del settore agricolo. Ancora oggi, infatti, l'INPS ha un settore specialistico per i contratti florovivaistici (INPS Settore Agricolo).

b) Le imprese in possesso della OS 24 hanno sempre una struttura aziendale tale da consentire ai propri lavoratori, attività di formazione specialistica che si sviluppa esclusivamente nei propri vivai aziendali. Ciò rende il lavoro di verde pubblico un'attività altamente specializzata proprio per la qualità della manodopera utilizzata.

Inoltre, tutte le imprese con OS 24 hanno un adeguato spazio agricolo, vivaio o garden, adibito alla crescita ed alla produzione del materiale vegetale (piante) fondamentale per lo svolgimento della propria attività.

c) Le opere di giardinaggio rappresentano la fase finale di ogni infrastruttura consentendo così una migliore qualificazione dell'ambiente.

DECLARATORIA [Integrata rispetto alla precedente OS 24 ex DPR 207/10]

OS 24-A - Verde ed Arredo Urbano.

*Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.*

*Comprende, in via esemplificativa, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni, **SFALCIO E POTATURA.***

\* \* \*

**OS 24 B- CONSERVAZIONE, RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI SOTTOPOSTE A TUTELA** [Nuova categoria]

Analogo inserimento tra le lavorazioni superspecialistiche dovrebbe essere fatto per la nuova categoria OS24-B relativa alle sole attività afferenti le aree verdi sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, esattamente come per tutte le altre categorie di lavori sui Beni Culturali.

PROPOSTA DI NUOVA DECLARATORIA

**OS 24-B- CONSERVAZIONE, RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI SOTTOPOSTE A TUTELA**

**RIGUARDA LA CONSERVAZIONE, RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI (PARCHI E GIARDINI) SOTTOPOSTE A TUTELA AI SENSI DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (D. LGS 42/2004)**

\* \* \*

**OS 25 - scavi archeologici ANCHE SUBACQUEI** [Integrazione]

Anche per gli scavi archeologici, la cui attività di impresa è connotata dalla presenza dell'archeologo, quale responsabile Tecnico e la cui regolamentazione attiene alle

competenze del Ministero dei Beni Culturali sulla base di specifiche normative, si propone la permanenza nell'elenco delle SIOS.

#### PROPOSTA DI NUOVA DECLARATORIA [integrata]

OS 25 - Scavi Archeologici **ANCHE SUBACQUEI**

*Riguarda gli scavi archeologici **ANCHE SUBACQUEI** e le attività strettamente connesse*

\* \* \*

#### OS 28 - Impianti termici, di condizionamento, DEL GAS E DI SPEGNIMENTO INCENDI. [Integrazione]

Oltre alle considerazioni già svolte in via generale per la categoria OG11 si sottolinea che nell'impiantistica moderna la climatizzazione degli ambienti ha subito una forte evoluzione e viene realizzata sempre più con sistemi innovativi composti da generatori di calore sofisticati e da distribuzioni a bassa temperatura o realizzando sistemi di climatizzazione alternativi (generatori a pompe di calore, sistemi di cogenerazione, ad assorbimento; distribuzioni a pannelli radianti, a travi fredde, ecc). Non esistono più i vecchi sistemi banali con generatori di calore a combustibile fossile e composti da una rete di radiatori.

Oggi la climatizzazione degli edifici utilizza in modo sempre più diffuso generatori di caldo e freddo alimentati da fonti rinnovabili con l'utilizzo di vettori energetici sempre più sofisticati per ridurre al minimo il fabbisogno energetico.

Alcune climatizzazioni, poi, si devono misurare con stringenti normative tecniche al fine di assicurare un'adeguata igiene dell'aria (camere operatorie e reparti di isolamento, camere bianche) o un adeguato controllo del mix temperatura/umidità nelle climatizzazioni museali o espositive.

Tra le fonti di energia rinnovabili, poi, la microproduzione di energia termica finalizzata a rendere autosufficiente o quasi l'edificio, è sempre più diffusa (es. solare termico, pompe di calore, geotermia).

Si ritiene, quindi, necessario **conservare nell'elenco delle SIOS la categoria OS 28 integrata delle attività di maggiore specialità della OS 3\*** - quella connessa alla gestione dei gas ed all'impiantistica antincendio - di cui si propone la revisione.

Le lavorazioni impiantistiche sono connotate, inoltre, da una specifica abilitazione del personale richiesta dalla normativa vigente (DM 37/08 e Legge 46/90).

\*Sia la Categoria OS 3, che la categoria OS 5 contengono al loro interno opere non omogenee che richiedono gradi di specializzazione differenti.

Per quanto attiene, in particolare, la categoria OS 3 gli impianti del gas e gli impianti di spegnimento incendi per le loro peculiarità (tubazioni in pressione, stretto legame con la sicurezza delle persone, complessità della normativa di riferimento, tipologia di attrezzature, ecc.) richiedono un grado di specializzazione decisamente più elevato e risultano maggiormente omogenei a quelli della categoria OS 28, poiché anche in tali tipologie di impianti si rilevano problematiche simili.

Nel 2012 sono state bandite 370 gare in cui la OS 28 era categoria prevalente.

#### PROPOSTA DI NUOVA DECLARATORIA [integrata]

OS 28: IMPIANTI TERMICI, [E - Eliminare ]DI CONDIZIONAMENTO, DEL GAS E DI SPEGNIMENTO INCENDI

*Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, IMPIANTI PER L'AUTOSUFFICIENZA TERMICA DELL'EDIFICIO NONCHÉ DI IMPIANTI DEL GAS E DI SPEGNIMENTO INCENDI, quale che sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.*

\* \* \*

#### OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi [integrazione]

Oltre alle considerazioni già svolte in via generale per la categoria OG11 si sottolinea che nell'edificio moderno quello che era il vecchio "quadro di alimentazione elettrica" è sostituito da elaboratori che, rilevando i dati connessi alla fruizione dell'edificio, verificano in modo costante che gli ambienti siano adeguati alle attività che vi vengono svolte.

Oggi la domotica, il "building automation" sono una componente essenziale sia del "benessere ambientale" dell'edificio, sia della funzionalità e della fruibilità dello stesso.

Tra le fonti di energia rinnovabili, poi, la microproduzione di energia elettrica finalizzata a rendere autosufficiente l'edificio, è sempre più diffusa (es. fotovoltaico, minieolico).

Si ritiene necessario **conservare nell'elenco delle SIOS la categoria OS 30 integrata delle attività di maggiore specialità della OS 5\*** - parte relativa alla sicurezza dei cittadini - [di cui si propone l'eliminazione, vedi di seguito], sia per la grande incidenza che questa categoria impiantistica ha nel panorama degli appalti (380 gare bandite nel 2012 la vedono come categoria prevalente), sia per la specifica abilitazione del personale richiesta dalla normativa vigente (DM 37/08 e Legge 46/90).

\*Per quanto attiene la categoria OS 5 essa si compone di due tipologie di lavori estremamente differenti tra loro: gli impianti antintrusione riferibili alle attività elettriche-elettroniche e gli impianti pneumatici riferibili alle attività meccaniche e di tubisteria. Si tratta, inoltre, di una categoria scarsamente utilizzata negli appalti pubblici; sono infatti pochissimi quelli aggiudicati in tale categoria.

Si è ritenuto, pertanto, di sopprimerla inserendo le attività in essa contenute nella categoria OS 3 (per gli impianti pneumatici) e nella categoria OS 30, che già conteneva impianti a correnti deboli (ad esempio le rilevazioni) nonché le telecamere, le tv a circuito chiuso, e che quindi è sovrapponibile sia come specializzazione degli operatori che come attrezzature.

## PROPOSTA DI NUOVA DECLARATORIA [Integrata]

### *OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI*

*Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, **IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DI RILEVAZIONE, IMPIANTI PER L'AUTOSUFFICIENZA ELETTRICA DELL'EDIFICIO** completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.*

\* \* \*

### OS 34 - sistemi antirumore per le infrastrutture di mobilità

La realizzazione di barriere antirumore in margine a strade e ferrovie comporta lavorazioni di elevata complessità e la cura dell'interazione tra i suoi diversi componenti (fondazioni, struttura portante e moduli acustici di diverse tipologie e materiali) per garantire il raggiungimento del livello di prestazione richiesto per il prodotto installato.

Si propone di **reinserire la costruzione di sistemi antirumore tra le Sios** dal momento che il prodotto barriera antirumore è l'unico sistema per il quale, ad oggi, sia provato il livello di efficacia necessario al raggiungimento degli obiettivi di bonifica acustica delle infrastrutture di trasporto (strade e ferrovie). Si tratta di una attività che gli Enti gestori hanno avviato e che presuppone sensibili investimenti nei prossimi anni anche in considerazione dei richiami subiti da molte amministrazioni per i mancati adempimenti in relazione ad un tema che riguarda, in ultima analisi, la salute pubblica.

La modalità realizzativa della barriera antirumore è essenziale al raggiungimento degli obiettivi per la quale è progettata. Ai sensi del CPR 305/11 (Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione) il prodotto barriera, per il quale è prevista la valutazione della prestazione e la marcatura CE, è da ricondursi alla tipologia di prodotto indentificata con

il termine “kit”, ovvero di un prodotto immesso sul mercato come sistema composto da più componenti da assemblare in opera. Ne consegue che la fase di installazione in opera debba necessariamente essere affidata ad una impresa specializzata dal momento che si tratta in realtà di un completamento di un processo produttivo dal quale dipende in larga misura il soddisfacimento delle prestazioni dichiarate in base alle prove effettuate sul campione iniziale. In questo senso la barriera antirumore si differenzia sostanzialmente da altri prodotti per i quali la fase di installazione consiste in una semplice operazione di posa in opera di un prodotto per il quale il processo produttivo è completato all’uscita dallo stabilimento.

La tipologia di cantiere previsto per una barriera antirumore comporta per l’impresa una attenzione particolare a tutti i criteri di sicurezza tipici delle opere che riguardano il bordo strada. Le attrezzature necessarie riguardano i mezzi d’opera per la realizzazione di fondazione anche profonde nonché attrezzature specifiche per operare in elevazione. Si osserva inoltre che la barriera antirumore prevede l’impiego di materiali specifici e molto diversi tra di loro. A titolo di esempio il caso di elementi prefabbricati in calcestruzzo che richiedono attrezzature di montaggio di elevato tonnellaggio ed il caso delle lastre vetrate che richiedono invece sistemi specifici a tenuta pneumatica.

La “verifica acustica” citata nella declaratoria presuppone, inoltre, una organizzazione dell’impresa tale da assicurare il possesso delle competenze specialistiche in grado di assicurare il raggiungimento del risultato acustico per il quale l’opera è stata progettata; verifica che è necessario effettuare anche a livelli intermedi di installazione di prodotti che svolgono un ruolo essenziale per la tutela della salute pubblica.

Si rileva altresì che è sempre più diffuso l’impiego di barriere antirumore che assolvono la duplice funzione di protezione dal rumore e di contenimento dei veicoli in svio e che comunque l’installazione della barriera antirumore richiede in fase di lavorazione la verifica costante e puntuale di tutte le possibili interferenze con i dispositivi di sicurezza (fondazione e geometria delle parti in elevazione).

Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, si ritiene opportuno il reinserimento della categoria di lavori OS 34 all’interno delle SIOS.

DECLARATORIA [*Identica rispetto al DPR 207/10*]

#### OS 34: Sistemi Antirumore per le Infrastrutture di Mobilità

*Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.*

## ALTRE PROPOSTE di razionalizzazione

### OG 10 - impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

#### E RETI DI TELEFONIA: [Integrazione]

In coerenza con quanto si proporrà per la categoria OS 17, si suggerisce l'integrazione della declaratoria della OG 10 come segue:

#### PROPOSTA DI NUOVA DECLARATORIA [Integrata]

OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione **E RETI DI TELEFONIA**.

*Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, **NONCHÉ DI LINEE TELEFONICHE E DATI**, da realizzare all'esterno degli edifici.*

*Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione **E DELLE RETI TELEFONICHE NONCHÉ** gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio.*

\* \* \*

### OG 12: opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale [Integrazione ]

Data l'evoluzione normativa e tecnica della protezione ambientale si ritiene necessario meglio puntualizzare la declaratoria relativa alla categoria di lavori generali OG 12.

#### PROPOSTA DI NUOVA DECLARATORIA

### OG 12: opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale [Integrato ]

*Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale. Comprende in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione con*



geomembrane dei terreni **O DI ALTRI SISTEMI ATTI ALLA** ~~[per la~~ **ELIMINATO]** protezione delle falde acquifere, la bonifica **DEI SUOLI O DELLE ACQUE DI FALDA O DELLE ACQUE SUPERFICIALI, LA RIMOZIONE DI TERRENI E/O RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E LORO INVIO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO, LE OPERE O I LAVORI** ~~[di materiali pericolosi, gli impianti~~ **ELIMINATO]** di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente **[SIA - eliminare - ]** in termini di informazione e di sicurezza.

\* \* \*

### **OS 3- Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie [Integrazione]**

Per quanto attiene la categoria OS 3, gli impianti del gas e gli impianti di spegnimento incendi per le loro peculiarità (tubazioni in pressione, stretto legame con la sicurezza delle persone, complessità della normativa di riferimento, tipologia di attrezzature, ecc.) richiedono un grado di specializzazione decisamente elevato e risultano maggiormente omogenei a quelli della categoria OS 28, poiché anche in tali tipologie di impianti si rilevano problematiche simili.

Mentre gli impianti pneumatici (attualmente contenuti nella categoria OS5), per quanto scarsamente utilizzati negli appalti, sono più facilmente assimilabili alle attività meccaniche e di tubisteria e quindi troverebbero ragionevolmente posto nella categoria OS3.

### **PROPOSTA DI NUOVA DECLARATORIA.[Integrata]**

#### **OS 3- Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie **E IMPIANTI PNEUMATICI.****

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie **E DI IMPIANTI PNEUMATICI, [del gas ed antincendio** **ELIMINATO]** qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

\* \* \*

### **OS 5- Impianti pneumatici e antintrusione [soppressione]**

Si chiede la soppressione della categoria OS 5 dal momento che essa si compone di due tipologie di lavori estremamente differenti tra loro: gli impianti antintrusione riferibili alle attività elettriche-elettroniche e gli impianti pneumatici riferibili alle attività meccaniche e



di tubisteria. Si tratta, inoltre, di una categoria scarsamente utilizzata negli appalti pubblici: sono infatti pochissimi quelli aggiudicati in tale categoria.

Si è ritenuto, pertanto, di sopprimerla, inserendo le attività in essa contenute nella categoria OS 3 (per gli impianti pneumatici) e nella categoria OS 30, che già conteneva impianti a correnti deboli (ad esempio le rilevazioni), nonché le telecamere, le tv a circuito chiuso e che quindi è sovrapponibile come specializzazione degli operatori e come attrezzature.

#### PROPOSTA DI NUOVA DECLARATORIA.

##### ~~[OS 5: Impianti pneumatici e antintrusione~~

~~Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. ELIMINAZIONE]~~

\* \* \*

#### OS 17 - Linee telefoniche ed impianti di telefonia. [soppressione]

Se ne propone l'eliminazione con accorpamento in parte nella OG 10 ed in parte nella OS 19. Nel 2012 sono state bandite solo 4 gare che hanno visto la OS 17 come prevalente.

#### Proposta di modifica.

##### ~~[OS 17: Linee telefoniche ed impianti di telefonia~~

~~Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. ELIMINAZIONE]~~

\* \* \*

#### OS 19 - impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati. [Integrazione]

Nuova proposta di declaratoria integrata con riferimento alla soppressa OS 17.

#### PROPOSTA DI NUOVA DECLARATORIA [integrata]

## OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, **NONCHÉ IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI AD ALTA FREQUENZA**, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

\* \* \*

### PROPOSTA NUOVO ALLEGATO "A"

- versione sintetica -

#### **CATEGORIE GENERALI / QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA / SIOS**

OG 1 Edifici civili e industriali / SI

OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela / SI

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane / SI

OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo / SI

OG 5 Dighe / SI

OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione / SI

OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio / SI

OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica / SI

OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica / SI

OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione **E RETI DI TELEFONIA** / SI / [integrazione]

OG 11 Impianti tecnologici / SI / SIOS

OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale / SI

OG 13 Opere di ingegneria naturalistica / SI

## CATEGORIE SPECIALIZZATE / QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA/SIOS

OS 1 Lavori in terra

~~[OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico / SI / SIOS]~~  
~~[Accorpamento]~~

~~[OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario / SI / SIOS]~~ ~~[Accorpamento]~~

**OS 2- INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E RESTAURO RELATIVI A BENI CULTURALI MOBILI, SUPERFICI DECORATE DI BENI ARCHITETTONICI E MATERIALI STORICIZZATI DI BENI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E/O ARCHEOLOGICO / SI / SIOS [Nuova]**

OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie **E IMPIANTI PNEUMATICI / SI**  
*[Integrazione]*

OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori / SI / SIOS

~~[OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione - SI]~~ ~~[Accorpamento ed eliminazione]~~

OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS 8 Opere di impermeabilizzazione / SI

~~[OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico / SI]~~ ~~[Accorpamento]~~

~~[OS 10 Segnaletica stradale non luminosa - / SI]~~ ~~[Accorpamento]~~

**OS 9 - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico e segnaletica stradale non luminosa / SI / SIOS / [Nuova]**

OS 11 Apparecchiature strutturali speciali / SI / SIOS

OS 12-A Barriere stradali di sicurezza / SI / SIOS

OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili / SI / SIOS *[Integrazione]*

OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato / SI / SIOS

OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti / SI / SIOS *[Integrazione]*

OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali / SI

OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica / SI

~~[OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia - SI ] [Accorpamento e Soppressione]~~

OS 18-A Componenti strutturali in acciaio / SI / SIOS

OS 18-B Componenti per facciate continue / SI / SIOS

OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento / SI  
[integrazione]

OS 20-A Rilevamenti topografici -[ SI] [eliminazione qualificazione obbligatoria]

OS 20-B Indagini geognostiche / SI / SIOS

OS 21 Opere strutturali speciali / SI / SIOS [integrazione]

OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione / SI

OS 23 Demolizione di opere

~~[OS 24 Verde e arredo urbano / - SI ] [sdoppiamento]~~

OS 24 A - Verde e arredo urbano / SI / SIOS [nuova lettera]

OS 24 B - Conservazione ripristino e manutenzione delle aree verdi sottoposte a tutela / SI  
/ SIOS [nuova categoria]

OS 25 Scavi archeologici anche subacquei / SI / SIOS/ [integrazione]

OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

OS 27 Impianti per la trazione elettrica / SI

OS 28 Impianti termici e di condizionamento, DEL GAS E DI SPEGNIMENTO INCENDI /  
SI / SIOS/ [Integrata]

OS 29 Armamento ferroviario / SI

OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi / SI / SIOS  
[integrazione]

OS 31 Impianti per la mobilità sospesa / SI

OS 32 Strutture in legno /SI/ SIOS [si qualificazione obbligatoria]

OS 33 Coperture speciali / SI

OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità/ SI / SIOS

OS 35 Interventi a basso impatto ambientale / SI

## MIT Regolamento Unico CCP

Consultazione 15/07/19- 02/09/19

### REQUISITI CATEGORIE "SIOS" PER LE QUALI SONO NECESSARI LAVORI O COMPONENTI DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O DI RILEVANTE COMPLESSITÀ TECNICA

Vengono qui di seguito specificati i requisiti di qualificazione non solo di alcune delle lavorazioni c.d. SIOS ex Decreto MIT 248/2016 in attuazione dell'art. 89, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici, ma anche delle ulteriori lavorazioni che, ad avviso di FINCO, dovrebbero essere ricomprese in questo elenco, come evidenziato in altra parte della presente consultazione.

I requisiti qui riportati che, rappresentando lo stato dell'arte e della tecnica nelle lavorazioni superspecialistiche, dovrebbero essere richiesti alle imprese perché esse siano ritenute idonee all'esercizio dell'attività inerente alla relativa categoria, sono relativi alle sole lavorazioni c.d. superspecialistiche rappresentate da FINCO.

**Si ritiene, infatti, che accanto ad una possibile descrizione di principio di natura generale sui criteri di qualificazione, si debbano anche concretamente elencare "i requisiti di specializzazione richiesti per la loro [delle opere speciali] esecuzione" come testualmente previsto nel Codice all'art. 89, comma 11.**

Si ricorda, infine, che i lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, sono sempre caratterizzati dalla presenza di tre variabili fondamentali - **professionalità, dotazioni tecniche ed esperienze specifiche** - che, pur dovendo avere una diversa incidenza sulla qualificazione in ragione della specifica attività, devono sempre essere tenute in considerazione in un quadro di valutazione complessiva.

Per quanto riguarda le lavorazioni afferenti ai Beni Culturali (OS 2A, OS 2B, OS 24-B, OS25) - tutte rappresentate da FINCO - si rimanda ai requisiti di cui al DM MIBAC 154/2017 ed alle specifiche che saranno inserite nella Sezione Beni Culturali del Regolamento Unico.

## ELENCO CATEGORIE SUPERSPECIALISTICHE PROPOSTE DA FINCO

Si considerano strutture, impianti ed opere speciali, le opere generali e specializzate - se di importo superiore al limite indicato all'art. 89, comma 11 del Decreto Legislativo 50/2016 - quelle di seguito elencate:

1. OG 11 - *impianti tecnologici*;
2. **OS 2- INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E RESTAURO RELATIVI A BENI CULTURALI MOBILI, SUPERFICI DECORATE DI BENI ARCHITETTONICI E MATERIALI STORICIZZATI DI BENI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E/O ARCHEOLOGICO;** [nuova categoria nasce dall' accorpamento tra OS2-A e OS2-B]
3. OS 4 - *impianti elettromeccanici trasportatori*;
4. OS 9 - **IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA;** [nuova categoria nasce dall'accorpamento tra OS 9 e OS 10]
5. OS 11 - *apparecchiature strutturali speciali*;
6. OS 12 A - *barriere stradali di sicurezza*;
7. OS 12 B - *barriere paramassi, ferma-neve e simili*;
8. OS 13 - *strutture prefabbricate in cemento armato*;
9. OS 14 - *impianti di smaltimento e recupero rifiuti*;
10. OS 18 A- *componenti strutturali in acciaio*;
11. OS 18 B - *componenti per facciate continue*;
12. OS 20 B - **INDAGINI GEOGNOSTICHE** [Reinserimento];
13. OS 21 - *opere strutturali speciali*;
14. OS 24-A - VERDE E ARREDO URBANO; [Categoria già esistente, la lettera A nasce dalla bipartizione della categoria OS 24]
15. **OS 24 - B - CONSERVAZIONE RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI SOTTOPOSTE A TUTELA;** [Nuova categoria nata dalla bipartizione della categoria originaria OS 24 per la parte relativa ai lavori sul verde storico tutelato]
16. OS 25 - *scavi archeologici ANCHE SUBACQUEI*; [Declaratoria integrata]
17. OS 28 - **IMPIANTI TERMICI [E] DI CONDIZIONAMENTO, DEL GAS E DI SPEGNIMENTO INCENDI;** [Reinserimento con declaratoria integrata alla luce di alcune modifiche proposte in altra sezione della presente Consultazione]
18. OS 30 - *impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi*;
19. OS 32 - *strutture in legno*
20. **OS 34 - SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ;** [Reinserimento]

## REQUISITI DI QUALIFICAZIONE SPECIFICI

### OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI

#### Requisiti:

- Abilitazioni:
  - Abilitazione dell'impresa ai sensi del DM 37/'08 sull'impiantistica (lettere a, b, c, e, g);
  - Abilitazione dell'impresa per installazione e manutenzione su apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra FGAs, ai sensi DPR 43/2012 e Regolamento 517/2014 UE.
- La percentuale minima (nella misura già prevista dal articolo 79 del DPR 207/2010) di ammortamenti in attrezzature specifiche , nonché parco auto (adeguato all'attività) con auto, vanette o furgoni attrezzati per la ricerca guasti e le riparazioni urgenti.
- Costo del personale (nella percentuale minima già stabilita dall'articolo 79 del DPR 207/2010), così ripartito:
  - costo relativo a personale operaio specializzato (categoria V° del CCNL - Industria Metalmeccanica e Installazione o categoria III - Artigianato) pari al 20% del costo complessivo per la manodopera. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria;
  - costo relativo ad impiegati tecnici, diplomati e laureati, pari al 10% del costo complessivo per la manodopera. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria.
- Formazione:
  - formazione specifica prevista dalla norma tecnica CEI 11-27, in base all'obbligo di formazione e informazione di cui all'art 82 del D. Lgs. 81/2008, per i lavori sotto tensione o in prossimità di parti attive, per almeno il 30% degli operai specializzati;
  - formazione per la qualificazione FER, ai sensi art 15 del D. Lgs 28/2011, per i responsabili tecnici di cui al DM 37/08.

\* \* \*

## **OS 2- INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E RESTAURO RELATIVI A BENI CULTURALI MOBILI, SUPERFICI DECORATE DI BENI ARCHITETTONICI E MATERIALI STORICIZZATI DI BENI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E/O ARCHEOLOGICO.**

Per i requisiti di qualificazione, relativi agli interventi di conservazione, manutenzione e restauro relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico e/o archeologico si rimanda al DM del MIBAC 154/2017 ex art. 146, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 ed alle specifiche che saranno inserite nella Sezione Beni Culturali del Regolamento Unico.

\* \* \*

## **OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI**

### **Requisiti:**

- Abilitazione dell'impresa ai sensi del DM 37/'08 sull'impiantistica (lettera f);
- La percentuale minima (nella misura già prevista dal articolo 79 del DPR 207/2010) di ammortamenti in attrezzature specifiche , nonché parco auto (adeguato all'attività) con auto, vanette o furgoni attrezzati per la ricerca guasti e le riparazioni urgenti;
- Costo del personale (nella percentuale minima già stabilita dall'articolo 79 del DPR 207/2010), così ripartito:
  - costo relativo a personale operaio specializzato (categoria V° del CCNL - Industria Metalmeccanica e Installazione o categoria III -Artigianato) pari al 20% del costo complessivo per la manodopera. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria;
  - costo relativo ad impiegati tecnici, diplomati e laureati, pari al 10% del costo complessivo per la manodopera. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria.
- Formazione:
  - presenza di personale in possesso del patentino da ascensorista (D.P.R. 1767/51) in numero adeguato al volume d'affari dell'azienda.

\* \* \*



## **OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA** (nuova categoria)

### **Requisiti**

#### **1. Fornitura:**

Tutti i componenti forniti dovrebbero:

- essere accompagnati dalla certificazione di origine di fabbricazione;
- recare la marcatura CE laddove prevista;
- essere prodotti secondo lo stato dell'arte determinato dalla relativa normativa tecnica volontaria (Uni) e cogente laddove esistente;
- rispondere alle prescrizioni del Codice della Strada e delle norme internazionali sulla circolazione stradale

Una certificazione dovrebbe essere rilasciata anche per il manufatto finale

#### **2. Posa in Opera:**

Sul versante della posa in opera, occorre che l'impresa sia in grado di progettare e realizzare una installazione che tenga conto delle regole del Codice della Strada, delle norme di sicurezza internazionali e di quelle generali di responsabilità dell'Ente proprietario della strada che della difettosa produzione, progettazione e posa risponde con titolo aggravato di presunzione di colpa con inversione dell'onere della prova e, più di recente, anche con l'estensione agli Enti proprietari delle strade della corresponsabilità per il reato di omicidio stradale.

#### **3. Qualificazione Personale**

Il personale operante su strada deve essere qualificato avendo effettuato i corsi obbligatori di cui al D.M. 04/03/2012 "Formazione degli addetti alle attività lavorative in presenza di traffico veicolare ( in applicazione specifica del D.L.gs 81/08)".

#### **4. Attrezzature Specifiche**

Le attrezzature specifiche in possesso dell'operatore devono possedere la marcatura CE, al fine di ottemperare alle norme anti inquinamento e rumore vigenti. Devono inoltre essere idonee al fine di una corretta applicazione sia dei prodotti per la segnaletica orizzontale, che della segnaletica verticale luminosa e non luminosa nonché degli impianti automatici per la segnaletica luminosa.

\* \* \*

## **OS 11- APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI.**

### **Requisiti**

L'azienda richiedente la qualificazione per la categoria OS11 deve possedere le necessarie e specifiche competenze, dimostrando a tal fine di:

- essere dotata di personale tecnico, per gli uffici di sede e per la gestione esterna dei cantieri, con grado di scolarizzazione non inferiore al diploma nonché delle maestranze a libro matricola,
- disporre di unità produttiva per dispositivi strutturali e giunti di dilatazione,
- disporre di laboratorio per le prove e il collaudo funzionale dei dispositivi,
- disporre di un numero di saldatori qualificati, provvisti di patentino rilasciato da ente terzo,
- di essere dotata delle attrezzature ed impianti specifici, ed in particolare di possedere:
  - i) centraline idrauliche di sollevamento
  - ii) centraline elettroniche di controllo
  - iii) martinetti idraulici di corsa e portata variabile
  - iv) strutture metalliche di raccordo e scavalcamento varchi
  - v) strutture metalliche ausiliarie per sollevamento quali: colonne in acciaio modulari, travoni di sollevamento, mensole per sollevamento
  - vi) gru su autocarro
  - vii) sollevatori telescopici
  - viii) passerelle autocarrate per le operazioni di ispezione
  - ix) altre attrezzature quali: motocompressori, gruppi elettrogeni, motosaldatrici, mescolatori per resine, sistemi di iniezione idraulica e/o pneumatica.

L'azienda richiedente la qualificazione deve inoltre fornire adeguata documentazione relativa a:

- i. iscrizione alla CCIAA,
- ii. il possesso della marcatura CE, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 15129, per le seguenti tipologie di prodotti:

- Dispositivi di vincolo a fusibile
- Dispositivi di vincolo temporaneo
- Dispositivi dipendenti dallo spostamento
- Dispositivi dipendenti dalla velocità
- Isolatori elastomerici
- Isolatori a scorrimento a superficie curva e piana
- Qualsiasi combinazione dei dispositivi precedentemente elencati

iii. ai fini della marcatura CE dei propri prodotti, di cui al punto sopra, il possesso di prove iniziali di tipo (ITT), ed il Controllo di produzione di Fabbrica (FPC), conformemente alla norma armonizzata UNI EN 15129

iv. certificazione, rilasciata da ente terzo, di operare in controllo di qualità secondo UNI EN 9001/2015 (qualità) e UNI EN ISO 3834-2 (saldatura),

v. referenze oggettive sul buon esito dell'esecuzione di opere della stessa categoria di cui si richiede la qualificazione.

\* \* \*

## **OS 12-A BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA**

### **Requisiti**

L'azienda richiedente la qualificazione per la categoria OS 12-A deve dimostrare:

- il possesso della marcatura CE, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1317, per le seguenti tipologie di prodotti:

1. • Barriere di sicurezza
2. • Attenuatori d'urto
3. • Terminali
4. • Transizioni
5. • Parapetti per veicoli/pedoni

- ai fini della marcatura CE dei propri prodotti, di cui al punto sopra, il possesso di prove iniziali di tipo (ITT), inclusi rapporti di valutazione del dispositivo sottoposto a prova e rapporti sulle prove di crash test

- Il possesso di un'adeguata struttura tecnico-gestionale, commisurata al livello di importo della classifica, atta a sviluppare la realizzazione delle opere relative alla categoria OS12-A

- Certificazione di operare in controllo qualità, rilasciata da Ente terzo, in conformità alla UNI EN ISO 9001:2015
- Certificato di iscrizione alla CCIAA
- Nominativo del Direttore Tecnico e/o Direttore dei lavori, responsabile per l'azienda di quanto è stato realizzato
- Referenze oggettive sul buon esito dell'esecuzione di opere della stessa categoria

\* \* \*

## **OS 18-A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO**

### **Requisiti**

L'azienda richiedente la qualificazione per la categoria OS18-A deve dimostrare di aver posseduto e di essere in possesso per tutta la durata della qualificazione di:

- uno stabilimento di lavorazione, la cui adeguatezza è da valutarsi sia in relazione alle caratteristiche dell'opera da realizzare sia al livello di importo della classifica ; tale stabilimento deve essere dotato, oltreché di adeguata area coperta destinata alle lavorazioni, di aree scoperte funzionali alla movimentazione, preassemblaggi e deposito dei lavoratori;
- un idoneo parco macchine per il sollevamento e la movimentazione dei materiali base e degli elementi prefabbricati prodotti;
- una dotazione di impianti, attrezzature e mezzi d'opera la cui idoneità è da commisurarsi alla tipologia ed alle dimensioni dei prodotti realizzati e alla capacità produttiva richiesta; in particolare:
  - i) per produzioni di strutture saldate lo stabilimento deve essere in possesso di linee automatiche e/o semiautomatiche di saldatura e preparazione delle lamiere, oltreché di personale saldatore addetto, qualificato con regolare patentino rilasciato da ente terzo;
  - ii) per produzioni di strutture bullonate, lo stabilimento dev'essere dotato di tecnologie e sistemi di gestione e di controllo della produzione in fabbrica certificati UNI EN 1090, oltreché di personale addetto specializzato nell'uso delle attrezzature automatiche di lavorazione, idoneo a garantire il rispetto delle normative vigenti.
- un numero di saldatori qualificati, provvisti di patentino rilasciato da ente terzo, adeguato e rispondente alla tipologia della produzione e alla capacità produttiva richiesta;

- personale tecnico con capacità, professionalità ed esperienza adeguate a garantire un elevato standard qualitativo alla gestione della realizzazione delle opere, nel rispetto di quanto prescritto dalle vigenti Norme Tecniche; in particolare deve essere indicato il nominativo del Direttore Tecnico dell'officina che deve certificare:

- i) la regolarità dei controlli sui materiali base;
- ii) la rispondenza ai requisiti realizzativi prevista dalla norma EN 1090;
- iii) la rispondenza degli elementi prodotti al progetto ed alle prescrizioni indicate dal progettista, dal Direttore Lavori nonché a quelle contenute nelle Norme Tecniche.

Tra le figure professionali necessarie vi dovrebbero essere almeno quelle presenti all'interno del seguente elenco:

a) area progettazione:

- capo commessa;
- capo progetto;
- team di progettazione

b) area produzione e cantiere

- responsabile qualità;
- responsabile della produzione;
- responsabile di reparto;
- squadre di montaggio specializzate.

L'azienda richiedente la qualificazione deve inoltre fornire adeguata documentazione relativa a :

i) certificazione, rilasciata da Organismo Notificato terzo, del proprio sistema di controllo di produzione (FPC) di conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1;

ii) iscrizione alla CCIAA;

iii) certificazione, rilasciata da ente terzo, di operare in controllo di qualità secondo UNI EN 9001/2015 (qualità) e UNI EN ISO 3834-2 (saldatura);

iv) referenze oggettive sulla buona esecuzione di opere della stessa categoria di cui si richiede la qualificazione.

## OS 18-B COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE

### Requisiti

Uno stabilimento produttivo per la lavorazione e produzione di facciate continue dotato delle seguenti caratteristiche funzionali, impiantistiche e di macchinario:

- un idoneo parco macchine per la movimentazione dei materiali;
- una dotazione di impianti e macchine automatiche e semiautomatiche per la produzione e l'assemblaggio delle facciate continue;
- aree scoperte per la movimentazione, la logistica e lo stoccaggio di materiali e prodotti finiti;
- magazzino minuterie;
- magazzino barre;
- magazzino profilati;
- magazzino lamiera;
- macchine per spianatura, taglio, foratura e piegatura delle lamiere;
- pantografi;
- centri di lavoro a controllo numerico CNC;
- carriponte;
- punzonatrici;
- trapani a colonna;
- troncatrici;
- linee per assemblaggio pannelli in lamiera;
- linee di assemblaggio facciate tradizionali in alluminio e vetro;
- linee di assemblaggio facciate continue in alluminio e vetro ad incollaggio strutturale;
- linee di assemblaggio facciate a cellule;
- macchine per imballaggio pannelli finiti;
- macchine per imballaggio del prodotto finito.

Tra le figure professionali necessarie vi dovrebbero essere almeno quelle presenti all'interno del seguente elenco:

a) area progettazione:

- capo commessa;
- capo progetto;
- team di progettazione.

b) area produzione e cantiere

- responsabile qualità;
- responsabile della produzione;
- responsabile di reparto;
- squadre di montaggio specializzate.

\* \* \*

## **OS 20 B - INDAGINI GEOGNOSTICHE**

### **Requisiti**

#### **ATTREZZATURE**

La percentuale minima di ammortamento è stabilita nella misura dell'8%, di cui almeno il 6 % riconducibile ad attrezzature specifiche caratterizzanti:

- Perforatrici idrauliche da piccolo diametro - macchina operatrice semovente e/o su slitta dotata di antenna e testa di rotazione;
- Pompe fango a pistoni o statore funzionali ai lavori di indagini geognostiche;
- Attrezzature e dispositivi per prove in foro (ad esempio: SPT, dilatometro, pressimetro, attrezzature per prove di permeabilità in foro, ecc.)
- Penetrometro statico con capacità di spinta superiore alle 10 t, sistema per prove elettriche tipo CPTE, CPTU, SCPTU, dilatometro tipo "Marchetti";
- Penetrometro dinamico per prove penetrometriche super pesanti (DPSH) e penetrometro dinamico leggero (DL30);
- Attrezzatura per prove di carico su piastra;

- Attrezzatura per carotaggi tipo wireline, aste di perforazione e rivestimenti per fori con diametri da 25 a 240 mm ed attrezzatura specifica e funzionale per l'esecuzione di indagini geognostiche;

Nonché attrezzature alle medesime riconducibili comunque necessarie alla realizzazione delle opere caratteristiche della categoria OS20-B.

Comprese altresì le attrezzature e/o utensili di corredo e di supporto diretto alle lavorazioni.

L'onere e la responsabilità della verifica della reale congruità delle attrezzature specifiche deve necessariamente essere a carico dell'Ente certificatore (SOA).

## PERSONALE SPECIALIZZATO

Facendo riferimento al tema "dell'organico specializzato", menzionato nel D.Lgs. 50/2016, si ribadisce come i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (es. CCNL Edile) prevedano che lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni, dei consolidamenti e dei pozzi per acqua (OS21) e nel settore delle indagini e perforazioni del sottosuolo (OS20-B) devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili conforme alle normative vigenti negli Stati dell'Unione Europea.

Nel DPR 207/2010 vi è un riferimento diretto all'obbligatorietà del Patentino all'art 79 comma 19; riferimento che è stato confermato ed ampliato da ANAC nella sua proposta di Decreto sulla qualificazione degli Operatori Economici al MIT nel marzo 2018 che si condivide:

*<< Per le categorie di opere specializzate di cui all'allegato A indicate con l'acronimo OS, relativamente alla I classifica di importo, l'impresa deve dimostrare, con l'estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla VII inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente.*

*Dalla VIII classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato >>*

\* \* \*

## OS 21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI

### Requisiti



## ATTREZZATURE

La percentuale minima di ammortamento è stabilita nella misura dell'8%, di cui almeno il 6 % riconducibile ad attrezzature specifiche caratterizzanti:

- perforatrici per vario diametro - macchine operatrici semoventi e/o su slitta dotate di antenna e testa di rotazione per perforazioni di qualsivoglia diametro;
- moduli fresanti per la miscelazione meccanica del terreno ed iniezione di miscela cementizia;
- macchine operatrici cingolate semoventi per la formazione di diaframmi;
- macchine operatrici semoventi munite di antenna con altezza variabile provviste di maglio e di vibroestrattore;
- compressori d'aria con portata minima di 6.000 lt/m e pressione d'esercizio superiore a 7 bar;
- pompe speciali per iniezioni a pressione di miscele cementizie o chimiche;
- pompe Jetting per iniezioni ad alta pressione di miscele cementizie da 200 a 750 bar;
- gru cingolata con portata superiore alle 10 t;
- vibratorii elettrici e/o idraulici con potenze superiori a 100 KW;
- benne a valve monofune o bifune, scalpelli frangi roccia;
- attrezzature gira colonne;
- benne di scavo guidate o libere, idrauliche o a fune per esecuzione di pannelli;
- impianti di confezionamento miscele chimiche e cementizie;
- impianti di confezionamento fanghi bentonitici o polimerici;
- dissabbiatori e conseguenti impianti di riciclaggio e gestione dei fanghi residui;
- Perforatrici semoventi multisistema per pozzi acquiferi complete di aste, utensili e colonne di rivestimento per la perforazione;
- Pompe o motopompe a pistoni duplex o triplex e/o compressori d'aria;
- Sistemi per la messa in produzione e lo sviluppo dei pozzi ed il sollevamento dell'acqua (pompe ed elettropompe) completi dei sistemi per la misurazione ed i rilievi dei parametri idraulici;

Nonché attrezzature alle medesime riconducibili comunque necessarie alla realizzazione delle opere caratteristiche della categoria OS21.

Comprese altresì le attrezzature e o utensili di corredo e di supporto diretto alle lavorazioni.

L'onere e la responsabilità della verifica della reale congruità delle attrezzature specifiche deve necessariamente essere a carico dell'Ente certificatore (SOA).

#### PERSONALE SPECIALIZZATO

Facendo riferimento al tema "dell'organico specializzato", menzionato nel D.Lgs. 50/2016, si ribadisce come i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (es. CCNL Edile) prevedano che lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni, dei consolidamenti e dei pozzi per acqua (OS21) e nel settore delle indagini e perforazioni del sottosuolo (OS20-B) devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili conforme alle normative vigenti negli Stati dell'Unione Europea.

Nel DPR 207/2010 vi è un riferimento diretto all'obbligatorietà del Patentino all'art 79 comma 19; riferimento che è stato confermato ed ampliato da ANAC nella sua proposta di Decreto sulla qualificazione degli Operatori Economici al MIT nel marzo 2018 che si condivide:

*<< Per le categorie di opere specializzate di cui all'allegato A indicate con l'acronimo OS, relativamente alla I classifica di importo, l'impresa deve dimostrare, con l'estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla VII inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente.*

*Dalla VIII classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato >>*

\* \* \*

#### OS 24 A - VERDE ED ARREDO URBANO

Posto che dovrebbe essere chiarito che gli interventi di verde urbano costituiscono sempre lavori e non servizi, come erroneamente spesso indicato nei bandi di gara, qui di seguito si riportano i relativi requisiti.

#### REQUISITI GENERALI

Iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, deve essere conseguita nella specifica attività economica:

*“Realizzazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato, verde ed arredo urbano e verde attrezzato. Realizzazione e manutenzione di campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, recinzioni, potatura e sfalcio”.*

#### REQUISITI SPECIALI - IDONEITÀ TECNICA

a) presenza di un direttore tecnico, eventualmente coincidente con il titolare dell'impresa Agronomo o architetto Paesaggista, ovvero in possesso del requisito professionale identificato nell'esperienza acquisita nel settore verde e arredo urbano quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tali condizioni;

b) avvenuta esecuzione di lavori (attestati con buon esito) per la costruzione e/o manutenzione del verde ed arredo urbano, per un importo complessivo non inferiore al novanta per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione;

#### REQUISITI SPECIALI - IDONEITÀ ORGANIZZATIVA

L'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente o socio lavoratore nel settore giardiniere florovivaisti con esperienza quinquennale da dimostrare con Libro Unico del Lavoratore nel settore florovivaistico, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella presente categoria realizzati nel decennio antecedente la verifica dei requisiti di qualificazione.

#### REQUISITI SPECIALI - CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

1.L'adeguata capacità economica e finanziaria dell'impresa è dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dalla cifra di affari del periodo di riferimento per la qualificazione, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie e, limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del Codice Civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo.

2. Avvenuta esecuzione dei lavori per la costruzione e/o manutenzione del verde ed arredo urbano, negli ultimi tre dei dieci anni, per un importo complessivo non inferiore ad un terzo dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione, ovvero, negli ultimi sei dei dieci anni, per un importo complessivo non inferiore al cinquanta per cento della classifica per cui è chiesta la qualificazione, ovvero ancora, negli ultimi nove dei dieci anni, per un importo complessivo non inferiore al sessanta per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione.

\* \* \*

#### **OS 24 B- CONSERVAZIONE, RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI SOTTOPOSTE A TUTELA**

Per i requisiti di qualificazione, relativi al verde storico si rimanda al DM del MIBAC 154/2017 ex art. 146, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 ed alle specifiche che saranno inserite nella Sezione Beni Culturali del Regolamento Unico

\* \* \*

#### **OS 25 - SCAVI ARCHEOLOGICI ANCHE SUBACQUEI**

Per i requisiti di qualificazione, relativi agli scavi archeologici anche subacquei si rimanda al DM del MIBAC 154/2017 ex art. 146, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 ed alle specifiche che saranno inserite nella Sezione Beni Culturali del Regolamento Unico

\* \* \*

#### **OS 28: IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, DEL GAS E DI SPEGNIMENTO INCENDI**

##### **Requisiti:**

- Abilitazioni:
  - Abilitazione dell'impresa ai sensi del DM 37/'08 sull'impiantistica (lettere c, e, g);
  - Abilitazione dell'impresa per installazione e manutenzione su apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra FGAs, ai sensi DPR 43/2012 e Regolamento 517/2014 UE.

- La percentuale minima (nella misura già prevista dal articolo 79 del DPR 207/2010) di ammortamenti in attrezzature specifiche, nonché parco auto (adeguato all'attività) con auto, vanette o furgoni attrezzati per la ricerca guasti e le riparazioni urgenti;
- Costo del personale (nella percentuale minima già stabilita dall'articolo 79 del DPR 207/2010), così ripartito:
  - costo relativo a personale operaio specializzato (categoria V° del CCNL - Industria Metalmeccanica e Installazione o categoria. III -Artigianato) pari al 20% del costo complessivo per la manodopera. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria;
  - costo relativo ad impiegati tecnici, diplomati e laureati, pari al 10% del costo complessivo per la manodopera. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria.
- Formazione:
  - formazione per la qualificazione FER, ai sensi dell'art 15 del DLgs 28/2011, per i responsabili tecnici di cui al DM 37/08.

\* \* \*

## **OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI**

### **Requisiti:**

- Abilitazione dell'impresa ai sensi del DM 37/'08 sull'impiantistica (lettere a, b);
- La percentuale minima (nella misura già prevista dal articolo 79 del DPR 207/2010) di ammortamenti in attrezzature specifiche, nonché parco auto (adeguato all'attività) con auto, vanette o furgoni attrezzati per la ricerca guasti e le riparazioni urgenti;
- Costo del personale (nella percentuale minima già stabilita dall'articolo 79 del DPR 207/2010), così ripartito:
  - costo relativo a personale operaio specializzato (categoria V° del CCNL - Industria Metalmeccanica e Installazione o categoria III -Artigianato) pari al 20% del costo complessivo per la manodopera. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria;
  - costo relativo ad impiegati tecnici, diplomati e laureati, pari al 10% del costo complessivo per la manodopera. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria.
- Formazione:

- formazione specifica prevista dalla norma tecnica CEI 11-27, in base all'obbligo di formazione e informazione di cui all'art 82 del D. Lgs. 81/2008, per i lavori sotto tensione o in prossimità di parti attive, per almeno il 50% degli operi specializzati;
- formazione per la qualificazione FER, ai sensi art 15 del D. Lgs 28/2011, per i responsabili tecnici di cui al DM 37/08.

\* \* \*

## **OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER LE INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ**

### **Requisiti**

L'azienda richiedente la qualificazione per la categoria OS 34 deve dimostrare di :

- produrre dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale dotati di marcatura CE, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 14388:2005 e successivi aggiornamenti;
- possedere, ai fini della marcatura CE dei propri prodotti, di cui al punto sopra, prove iniziali di tipo (ITT);
- disporre di personale produttivo e tecnico in numero adeguato alla capacità produttiva richiesta in accordo con il DPR 34 del 25/01/2000;
- possedere macchinari, attrezzature, D.P.I. a norma e, nei casi previsti, in regola con le manutenzioni periodiche obbligatorie;
- utilizzare personale adeguatamente formato ed addestrato all'installazione dei manufatti, secondo le specifiche di progetto e/o omologazioni ministeriali;
- utilizzare personale in regola con i contributi sia assicurativi che previdenziali;
- avere uno specifico Direttore Tecnico e/o Direttore dei lavori, responsabile per l'azienda di quanto è stato realizzato;
- avere uno specifico Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto negli appositi elenchi regionali ai sensi del DPR 447 del 24/10/1995 responsabile per l'azienda del risultato finale acustico delle opere realizzate;
- possedere una certificazione di controllo qualità, rilasciata da Ente terzo, in conformità alla UNI EN ISO 9001:2015;
- possedere un certificato di iscrizione alla CCIAA;
- disporre di referenze oggettive sul buon esito dell'esecuzione di opere della stessa categoria;

- operare in rispondenza ai requisiti richiesti dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08), in particolare per quanto attiene la redazione della documentazione obbligatoria, la formazione del personale, l'utilizzo di D.P.I..